



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2020 - n. XI/1486

Ordine del giorno concernente lo stanziamento di fondi regionali finalizzato al recupero dei materiali e alla bonifica della discarica di scarti da lavorazione rinvenuta nel lago d'Isèo di fronte al comune di Tavernola Bergamasca (BG) 2

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2020 - n. XI/1487

Ordine del giorno concernente le misure di microcredito a sostegno delle donne vittime di violenza domestica 2

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2020 - n. XI/1488

Ordine Del giorno concernente il rifinanziamento della dgr n. 2531 del 26 novembre 2019 «Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)» 3

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2020 - n. XI/1489

Ordine del giorno concernente i lavori di manutenzione straordinaria della palestra di Cusago (MI) 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 18 gennaio 2021 - n. XI/4197

Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento regionale, in riferimento alla legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020 5

Delibera Giunta regionale 18 gennaio 2021 - n. XI/4198

Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. Criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020 13

Delibera Giunta regionale 18 gennaio 2021 - n. XI/4200

D.g.r.n. XI/3471 del 5 agosto 2020 - Ulteriori determinazioni in ordine alla all'attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN 21

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto direttore generale 18 gennaio 2021 - n. 295

Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex d.g.r. 4151/2020) 23

Decreto dirigente unità organizzativa 18 gennaio 2021 - n. 267

T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 - r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - impianto idroelettrico di Porto della Torre (codice 1A/VA, ID pratica mi02000232020). Adeguamento delle caratteristiche della concessione della grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Ticino, nel territorio dei comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO), in seguito a sottoscrizione parziale. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. 15416251005) 54

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 20 gennaio 2021 - n. 394

OCM Vino - Misura «Promozione sui mercati dei paesi terzi» - Proroga termini di cui all'articolo 18, comma 1, dell'allegato al d.d.u.o. n. 14226 del 20 novembre 2020, a seguito del decreto Mipaaf n. 3175 del 5 gennaio 2021 56

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 19 gennaio 2021 - n. 343

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 48.897,68 all'impresa Beautycromia s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500412 - Contestuale economia di € 1.102,32 - CUP E94E20000660007. 57

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2021

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 16 dicembre 2020 - n. XI/1486
Ordine del giorno concernente lo stanziamento di fondi regionali finalizzato al recupero dei materiali e alla bonifica della discarica di scarti da lavorazione rinvenuta nel lago d'Iseo di fronte al comune di Tavernola Bergamasca (BG)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1432 concernente lo stanziamento di fondi regionali finalizzato al recupero dei materiali e alla bonifica della discarica di scarti da lavorazione rinvenuta nel lago d'Iseo di fronte al Comune di Tavernola Bergamasca (BG), nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

- il 3 ottobre 2019 i Carabinieri del centro subacquei di Genova-Voltri hanno individuato a diverse profondità nelle acque del lago d'Iseo, di fronte alla piazzola di Punta del Corno del Comune di Tavernola Bergamasca, accumuli di rifiuti smaltiti ed hanno prelevato alcuni campioni di acque, sedimenti e rifiuti stessi. Questi ultimi sono risultati essere costituiti da materiale in gomma proveniente da scarti di lavorazione;
- alle operazioni ha partecipato anche personale dell'Arpa di Bergamo a cui è stato consegnato per le successive analisi di competenza metà dei campioni prelevati dal gruppo di subacquei, in particolare metà di ciascuna campionatura di acqua, di fango misto ad acqua e una quantità di scarti da lavorazione della gomma;

valutato che

il procedimento penale aperto contro ignoti dai Carabinieri è stato archiviato in quanto non è stato possibile individuare dei responsabili nonostante il cumulo di rifiuti necessari di un intervento di rimozione sia per ragioni legate ai risultati delle perizie, da cui evince che si tratta di rifiuti pericolosi, per i quali, quindi, non si esclude il rilascio di particelle potenzialmente dannose per l'ecosistema lacustre, sia per la ragione generale riguardante la tutela dell'attività turistica del Lago d'Iseo;

valutato inoltre che

il Comune di Tavernola Bergamasca ha inviato una lettera a Regione Lombardia in cui chiede la costituzione di un tavolo per programmare gli atti successivi, al fine di portare a definitiva soluzione questa problematica;

ritenuto che

il Comune di Tavernola Bergamasca è un piccolo comune rivierasco di meno di 2.000 abitanti che non può farsi carico dell'operazione di rimozione e smaltimento dei rifiuti in termini economici e tecnici e ha necessariamente bisogno del supporto tecnico ed economico di Regione Lombardia;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a fornire tutto il supporto tecnico e giuridico al Comune di Tavernola Bergamasca, al fine di definire le soluzioni ambientalmente più efficaci ed eventualmente gli interventi necessari alla rimozione dei rifiuti, alla messa in sicurezza del sito, alla caratterizzazione e alle eventuali operazioni di bonifica.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Vioi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 16 dicembre 2020 - n. XI/1487
Ordine del giorno concernente le misure di microcredito a sostegno delle donne vittime di violenza domestica

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	67
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1433 concernente le misure di microcredito a sostegno delle donne vittime di violenza domestica, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha visto una drammatica escalation dei casi di violenza sulle donne, perpetrata quasi sempre all'interno delle mura domestiche e spesso aggravata dalla condizione di non autosufficienza economica e di isolamento sociale in cui versano molte donne che hanno perso il sostegno assicurato dai legami sociali o professionali. Soprattutto in questa delicata e difficile fase storica, torna al centro dell'attenzione delle politiche di genere e antiviolenza, il tema dell'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica dalla condizione di dipendenza e sudditanza economica vissuta nei contesti familiari e della necessaria costruzione di un sistema di misure di sostegno, economico e sociale, in grado di riscattare la loro autonomia;

preso atto che

- in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, Abi, Federcasse, Ente Nazionale per il Microcredito e Caritas Italiana, hanno convenuto sulla necessità di definire un Protocollo d'intesa per l'istituzione di uno specifico strumento finanziario per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza, cd. «Microcredito di libertà»;
- nell'attuale contesto di emergenza socio-sanitaria, è stato riconosciuto come obiettivo prioritario supportare e accompagnare le donne colpite da violenza e assistite dalla rete antiviolenza in un percorso di liberazione e re-introduzione nella comunità attraverso l'emancipazione economica, declinando gli interventi di tutela in misure economiche inclusive di assistenza e promozione, che puntino sulla fiducia, sulla responsabilità, sull'acquisizione di nuove competenze per migliorare la condizione femminile e consentire alle donne di costruire un nuovo progetto di vita sviluppando in autonomia le proprie capacità;
- secondo l'impostazione seguita a livello nazionale, il microcredito «imprenditoriale» potrà essere garantito dal Fondo di garanzia per le PMI nella misura massima prevista dalla legge (ad oggi, per il 90 per cento). I finanziamenti di microcredito «sociale» potranno invece essere garantiti al 100 per cento da un nuovo fondo di garanzia costituito dal Dipartimento delle Pari Opportunità (Fondo di Garanzia per il Microcredito di Libertà) con una dotazione iniziale di tre milioni di euro;
- lo schema definito nel Memorandum per l'avvio del «microcredito di libertà», con la collaborazione delle organizzazioni firmatarie, prevede da parte dei centri antiviolenza presenti sui territori una fase iniziale di selezione delle richieste avanzate dalle donne vittime di violenza affidandole a «tutor» specializzati individuati all'interno dell'Albo gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. A tale fase, farà seguito l'istruttoria delle domande da parte dei medesimi «tutor» da sottoporre all'intermediario finanziario convenzionato prescelto dalla donna beneficiaria. Le banche e gli intermediari aderenti all'iniziativa valuteranno a loro volta la concessione del finanziamento alle migliori condizioni, potendo anche ricorrere al supporto di partner qualificati - quali gli

operatori di microcredito - per la gestione ed erogazione delle pratiche;

verificato che

- secondo quanto previsto nel Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne 2020-2023, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. XI/999 del 25 febbraio 2020, Regione Lombardia «ritiene essenziale rafforzare la collaborazione tra i servizi specializzati e i servizi generali che a vario titolo possono intercettare le donne vittime di violenza o che contribuiscono alla realizzazione dei percorsi di uscita dalla violenza. L'integrazione tra servizi è indispensabile sia per far fronte alle situazioni di emergenza sia per realizzare percorsi di accompagnamento efficaci, che, in un'ottica integrata, multidimensionale e interdisciplinare, presuppongano un ventaglio di interventi volti anche a favorire l'empowerment e il raggiungimento dell'autonomia da parte delle donne.»;

- il Piano mira ad affermare una cultura delle pari opportunità fondata sul riconoscimento e sulla tutela dei diritti fondamentali delle donne in ogni contesto della vita economica, sociale e familiare, con l'individuazione di azioni volte, fra l'altro, a consolidare le reti territoriali anti-violenza esistenti su tutto il territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;

considerato che

- per la concreta realizzazione di misure di sostegno, economico e sociale, delle donne vittime di violenza e la loro diffusione a livello territoriale, risulta fondamentale la creazione di una rete di «nuovi soggetti», con il coinvolgimento e il coordinamento di vari livelli istituzionali e di rappresentanza del settore bancario e creditizio, delle professioni, del mondo imprenditoriale e produttivo, degli enti e delle associazioni del terzo settore, che sia in grado di affiancare e supportare la rete anti-violenza e di accompagnare le donne nel percorso di emancipazione economica e di inclusione socio-lavorativa, anche attraverso l'integrazione e il potenziamento delle misure già esistenti al livello nazionale, regionale e locale;
- allo stato attuale, nonostante le previsioni del Piano regionale e salvo alcune azioni a sostegno genericamente dell'imprenditoria femminile, non esiste una misura specifica che preveda l'istituzione a livello regionale di un sistema di microcredito rivolto principalmente a favorire l'emancipazione economica delle donne vittime di violenza e il recupero della loro autonomia;

invita la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad avviare un'interlocuzione con i vari livelli istituzionali e di rappresentanza interessati, per individuare e definire, mettendo a disposizione le risorse necessarie, un sistema di misure di microcredito a sostegno delle donne vittime di violenza domestica che versano in stato di necessità e di dipendenza economica, con l'obiettivo di supportare, con adeguati strumenti finanziari, le donne che hanno subito violenza e di accompagnarle in un percorso di inclusione socio-lavorativa che conduca alla loro piena emancipazione economica e all'accrescimento delle loro potenzialità occupazionali e capacità imprenditoriali.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 16 dicembre 2020 - n. XI/1488

Ordine Del giorno concernente il rifinanziamento della dgr n. 2531 del 26 novembre 2019 «Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	69
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1435 concernente il rifinanziamento della delibera di Giunta XI/2531 del 26 novembre 2019 «Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- il decreto legislativo 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», che disciplina anche la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità» e, in particolare, l'art. 23, che, al comma 1, istituisce un apposito Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità e prevede che la Regione, al fine di supportare l'ufficio competente per territorio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attui interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati, anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione;

vista

la deliberazione 26 novembre 2019, n. XI/2531, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, destinando all'attuazione dell'iniziativa le risorse allocate annualmente sul capitolo 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», pari a euro 150.000,00, e sul capitolo 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», pari a euro 150.000,00;

considerato che

tra gli interventi previsti dal Programma Interventi per la ripresa economica, approvato con delibera di Giunta 5 agosto 2020, n. XI/3531, sono ricompresi anche quelli per il potenziamento del recupero e del reimpiego a fini sociali di beni confiscati alla criminalità, con l'assegnazione di risorse pari a complessivi euro 2.000.000,00 annui per gli anni 2021 e 2022, stanziati ai capitoli 14440 e 14441, a valere sul fondo «Interventi per la ripresa economica»;

ritenuto necessario

per l'importanza economica e sociale dell'iniziativa, destinare alla stessa un congruo sostegno finanziario, mantenendo anche gli stanziamenti di bilancio previsti annualmente dalla delibera di Giunta XI/2531 del 26 novembre 2019, rispettivamente pari ad euro 150.000,00 annui per il 2022 e 2023, a valere sul capitolo 7297, e ad euro 150.000,00 annui per 2021-2023, a valere sul capitolo 13882;

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2021

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo Investimenti», il finanziamento degli interventi di recupero e reimpiego a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità per euro 150.000,00 nel 2021 ed euro 300.000,00 negli anni 2022 e 2023, da appostarsi alla missione 18, programma 1 - Titolo 2 «Spese in conto capitale», dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 16 dicembre 2020 - n. XI/1489**Ordine del giorno concernente i lavori di manutenzione straordinaria della palestra di Cusago (MI)**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	69
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1436 concernente i lavori di manutenzione straordinaria della palestra di Cusago (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020 n.9 «Interventi per la ripresa economica» che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

necessario/strategico finanziare l'investimento per i lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola elementare e media di via Pascoli, 2 a Cusago (MI) che necessita di euro 100.000,00 nell'anno 2021;

impegna la Giunta regionale

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1 comma 10 della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della palestra della scuola elementare e media di via Pascoli, 2 a Cusago (MI) per euro 100.000,00 nell'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 18 gennaio 2021 - n. XI/4197

Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento regionale, in riferimento alla legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «interventi per la ripresa economica», che dall'articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la d.g.r. XI/3531 del 05 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12) art.1, comma 4) - 33° provvedimento», ed il suo aggiornamento, disposto con d.g.r. 3749 del 30 ottobre 2020;
- la d.g.r.n. 3586 del 28 settembre 2020 «Variazioni di bilancio di previsione (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 ART.1, CO. 4) - 37° Provvedimento»;

Considerato che tra gli interventi inclusi nell'Allegato 2 alla d.g.r.n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r.n. 3749/2020, sono previste 3 linee di intervento sulla tutela e risanamento delle acque lacustri, specificatamente «Interventi sui laghi/biodiversità», interventi per il «Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque», e interventi per «Battelli spazzini»;

Preso atto che per la realizzazione di tali interventi è previsto un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00 ripartiti nel seguente modo:

- Interventi sui laghi/biodiversità: euro 1.000.000,00 sull'annualità 2021, euro 1.500.000,00 sull'annualità 2022 ed euro 500.000,00 sull'annualità 2023;
- Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque: euro 3.000.000,00 sull'annualità 2021, euro 10.000.000,00 sull'annualità 2022 ed euro 2.000.000,00 sull'annualità 2023;
- Battelli Spazzini: euro 1.000.000,00 sull'annualità 2021, euro 1.000.000,00 sull'annualità 2022;

Dato atto che tale dotazione trova copertura sulle risorse di cui al capitolo di spesa 9.06.203.14469 «Trasferimenti ad amministrazioni locali per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee - fondo ripresa economica», come da «Bilancio di previsione 2021 - 2023» approvato con l.r. 27/2020;

Dato atto che l'identificazione puntuale degli interventi previsti dall'Allegato 2 della d.g.r. 3531/2020 (aggiornato e sostituito dalla d.g.r. 3749/2020), è effettuata attraverso strumenti di programmazione già disponibili o attraverso altri strumenti di programmazione approvati con appositi provvedimenti in relazione alla tipologia di interventi, adottati dalle Direzioni Generali competenti, indicate nel medesimo Allegato 2;

Considerato che ai sensi della l.r. 26/03, art. 44 c. 1 lett. g) della Regione spetta la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione delle aree connesse;

Richiamato l'art. 17 della l.r. 25/2020, che modifica l'art. 44 della l.r. 26/03, prevedendo che gli interventi di cui sopra debbano essere individuati secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, e le modalità e i tempi di attuazione possano essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell'ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari;

Considerato che sulla base delle proposte di intervento che perverranno, si potrà, con successivo atto, apportare delle variazioni agli importi riferiti a ciascuna delle tre linee di finanziamento, sopra richiamate, a parità di importo totale del finanziamento previsto, al fine di rispondere al maggior numero di richieste;

Considerato che si potrà procedere, con successivi atti, allo stanziamento di ulteriori risorse al fine di consentire il finanziamento di ulteriori progetti valutati ammissibili a finanziamento ma non finanziati con le risorse disponibili, ovvero per l'approvazione di ulteriori edizioni della misura;

Ritenuto che, così come previsto dalla modifica dell'art. 44 della l.r. 26/03, è necessario stabilire criteri per l'assegnazione dei contributi previsti dalla l.r. 9/2020, nel rispetto anche delle disposizioni di cui alla l.r. 26/03;

Viste:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;

Visti inoltre:

- il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) approvato per il secondo ciclo di pianificazione 2016/21 con deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016;
- il Programma di uso e tutela delle acque (PTUA) approvato con d.g.r.n. 6990 del 31 luglio 2017;

Considerato che il Programma di Tutela e Uso delle Acque prevede, il raggiungimento dell'obiettivo di qualità «buono» al più tardi entro il 2027 per tutti i corpi idrici superficiali della regione;

Considerato che all'interno dell'elaborato «Misure di Piano» del PTUA sono elencate le misure concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua che riguardano interventi relativi al miglioramento della qualità delle acque, della funzionalità ecologica delle sponde, della tutela e miglioramento della biodiversità;

Preso atto che i dati più recenti sullo stato dei corpi idrici, resi disponibili da ARPA Lombardia con nota in atti regionali prot. n. 35828 del 7 ottobre 2020, evidenziano che la percentuale di corpi idrici che raggiungono il buono stato ecologico è pari al 41% del totale;

Ritenuto che le tipologie di intervento finanziabile devono, quindi, favorire l'adozione di misure utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA;

Ritenuto di prevedere che i criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento siano articolati a seconda delle tre linee di intervento sopra richiamate, riportate nell'allegato 2 della d.g.r.n. 3531/2020, e che sia prevista una priorità per l'attribuzione del finanziamento nel caso di più interventi ammissibili;

Ritenuto anche di prevedere le modalità e i termini dell'istruttoria, nonché le modalità di erogazione del finanziamento;

Ritenuto di prevedere quali destinatari del contributo regionale i soggetti pubblici in forma singola o associata quali le Province lombarde, i Comuni lombardi (Autorità di bacino lacuale, Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli enti gestori delle aree protette, purché territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA;

Visto il documento di cui all'allegato 1 «Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri e le modalità per l'individuazione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri da ammettere al finanziamento regionale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020, riportati all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di rinviare ad una successiva delibera di Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi del presente provvedimento, l'individuazione degli interventi per la tutela e risanamento delle acque lacustri, previsti nell'allegato 2 della d.g.r. 3531/2020, dei relativi soggetti pubblici beneficiari, nonché l'entità delle risorse ad essi assegnate; saranno inoltre individuate le modalità di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e i soggetti pubblici beneficiari attraverso la definizione di specifico atto;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Ritenuto che i contributi di cui al sopraccitato allegato 1 non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto per quanto riguarda la linea di intervento

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2021

«Battelli spazzini» si tratti di attività propria del soggetto pubblico senza rilievo di attività economica e i beni pubblici sono concessi in uso per il servizio con vincolo di destinazione, mentre per quanto riguarda le altre due linee di intervento «Interventi sui laghi/biodiversità» e «Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque», si tratta, anche in questo caso, di attività di competenza dei soggetti pubblici, si rileva mancanza di distorsione della concorrenza in quanto per lo svolgimento delle attività si prevede l'applicazione di procedure ad evidenza pubblica e inoltre si ha mancanza di attività economica in quanto si tratta di interventi pubblici;

Richiamate:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Visto il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, in particolare il RA TER.0906.215 «Protezione, risanamento e miglioramento degli ecosistemi acquatici»;

Ad Unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di ammettere come possibili beneficiari del contributo i soggetti pubblici in forma singola o associata quali le Province lombarde, i Comuni lombardi (Autorità di bacino lacuale, Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli enti gestori delle aree protette, purché territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA;

3. di stabilire che la dotazione finanziaria è pari a euro 20.000.000,00 ripartiti nel seguente modo:

- Interventi sui laghi/biodiversità: euro 1.000.000,00 sull'annualità 2021, euro 1.500.000,00 sull'annualità 2022 ed euro 500.000,00 sull'annualità 2023;
- Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque: euro 3.000.000,00 sull'annualità 2021, euro 10.000.000,00 sull'annualità 2022 ed euro 2.000.000,00 sull'annualità 2023;
- Battelli spazzini: euro 1.000.000,00 sull'annualità 2021, euro 1.000.000,00 sull'annualità 2022;

4. di stabilire che la dotazione finanziaria di € 20.000.000 trova copertura sul capitolo 014469 «Trasferimenti ad amministrazioni locali per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee - fondo ripresa economica» come da «Bilancio di previsione 2021 - 2023» approvato con legge regionale 27/2020;

5. di rinviare ad una successiva delibera di Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi del presente provvedimento, l'individuazione degli interventi per la tutela e risanamento delle acque lacustri, previsti nell'allegato 2 della d.g.r. 3531/2020, dei relativi soggetti pubblici beneficiari, nonché l'entità delle risorse ad essi assegnate; saranno inoltre individuate le modalità di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e i soggetti pubblici beneficiari attraverso la definizione di specifico atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI: CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 4 MAGGIO 2020

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi finanziabili devono essere riferibili alle tre linee di finanziamento riportate nell'allegato 2 della DGR 3531/2020 (aggiornata dalla DGR 3749/2020), ovvero:

- Interventi sui laghi/biodiversità
- Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque,
- Battelli spazzini

Sono ammissibili a finanziamento le spese in conto capitale, rientranti nella definizione di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare, relative a:

- realizzazione di opere e lavori
- acquisizione di beni
- spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, studi propedeutici e indagini (geologiche, geotecniche, geognostiche, archeologiche, storiche, paesaggistiche, archivistiche, ecc.).

Relativamente alla tipologia di intervento per "Battelli spazzini" saranno forniti contributi per l'ammodernamento della flotta esistenti o per l'acquisto di nuovi mezzi sulla base di una relazione indicante i motivi della richiesta e i preventivi di spesa.

Per le tipologie di intervento "Interventi sui laghi/biodiversità" e "Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque" gli obiettivi generali che le proposte progettuali presentate dovranno perseguire sono:

- miglioramento della qualità delle acque,
- aumento della funzionalità ecologica delle sponde,
- tutela e miglioramento della biodiversità

Nell'ambito degli obiettivi generali sopra riportati, le proposte progettuali presentate dovranno riguardare le seguenti categorie di interventi:

- interventi di miglioramento ecologico dell'ambiente lacustre;
- interventi di miglioramento della morfologia e della funzionalità ecologica delle sponde lacustri;
- creazione e/o manutenzione straordinaria di fasce tampone ed ecosistemi – filtro acquatici;
- interventi di riqualificazione finalizzata al miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici delle fasce spondali;
- interventi fruitivi delle sponde lacustri con una spiccata vocazione al miglioramento ambientale e alla sensibilizzazione verso le tematiche legate alla sostenibilità;
- interventi di miglioramento della biodiversità;
- interventi volti ad assicurare una gestione sostenibile delle acque meteoriche in ambito urbano, lungo le sponde, nel rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica;
- interventi di miglioramento della qualità delle acque;

- interventi diretti di risanamento del corpo idrico o di parte di esso.

Gli interventi progettuali proposti dovranno essere accompagnati da una comunicazione di valutazione positiva (lettera di sostegno) da parte della Provincia di riferimento, in base alla competenza provinciale di "realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006", prevista dalla lett. e), comma 1 dell'art. 43 della L.R. 26/03.

Le proposte presentate dovranno indicare in maniera esplicita le criticità ambientali che la proposta progettuale vuole risolvere e i benefici che si attendono rispetto agli obiettivi generali sopra indicati; in particolare, dovranno essere indicati gli obiettivi ambientali e le specifiche misure riportati nelle NTA e nel Programma di misure del PTUA.

In caso di proposte progettuali complesse, dovranno essere valutate le eventuali possibili alternative progettuali di intervento e argomentate le motivazioni della scelta effettuata fra quelle possibili.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI PRIORITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO DA FINANZIARE

Le proposte progettuali **saranno ammissibili** al finanziamento se risponderanno ai seguenti criteri di carattere amministrativo:

- corrispondenza con la definizione di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- appartenenza del proponente ad una delle Amministrazioni elencate nel paragrafo "Soggetti beneficiari";
- presenza della lettera di sostegno alla proposta progettuale da parte della Provincia competente

Le proposte progettuali **saranno ammissibili** al finanziamento se risponderanno ai seguenti criteri di carattere tecnico:

- coerenza con gli obiettivi e con le categorie di intervento di cui al paragrafo precedente;
- chiarezza e completezza delle informazioni riferite alle criticità individuate, ai benefici e alle eventuali alternative progettuali, in base a quanto indicato nel paragrafo precedente;
- presenza di contenuti educativi o di sensibilizzazione ambientale verso la popolazione.

In fase di valutazione, sarà possibile la richiesta di integrazioni e di interlocuzioni dirette con il soggetto proponente. Il Nucleo di Valutazione, di cui ai punti successivi, potrà in ogni caso non ammettere a finanziamento una proposta progettuale, pur rientrante nelle tipologie sopra descritte, qualora ravvisi una non sufficiente caratterizzazione dell'intervento in base a quanto sopra richiesto.

L'amministrazione regionale si riserva la possibilità, a seconda della complessità e del grado di definizione della proposta progettuale presentata, di attivare uno strumento di programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. 19/2019, o una fase negoziale con il soggetto proponente.

Relativamente alle priorità di finanziamento, si utilizzeranno le seguenti indicazioni:

1. La priorità di finanziamento sarà attribuita a interventi con progettazione sviluppata almeno a livello definitivo. All'interno di questi, la priorità sarà attribuita ai progetti che presentano una maggiore percentuale di cofinanziamento (Cofinanziamento: partecipazione finanziaria da parte del soggetto che propone intervento o di altri enti/soggetti pubblici/privati) e, in subordine, a quelli che rispondono a specifiche misure dei piani di gestione delle aree Natura 2000 o agli interventi previsti dal PAF (Prioritized Action Framework) regionale; in caso di più progetti che rispondono ai requisiti espressi sopra, la priorità

verrà riconosciuta all'intervento di importo più ridotto, in modo da favorire il finanziamento del maggior numero di progetti.

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al punto 1 non esauriscano i finanziamenti disponibili, saranno finanziati anche interventi con progettazione sviluppata almeno a livello di fattibilità tecnico economica. All'interno di questi, la priorità sarà attribuita ai progetti che presentano una maggiore percentuale di cofinanziamento e, in subordine, a quelli che rispondono a specifiche misure dei piani di gestione delle aree Natura 2000 o agli interventi previsti dal PAF (Prioritized Action Framework) regionale; in caso di più progetti che rispondono ai requisiti espressi sopra, la priorità verrà riconosciuta all'intervento di importo più ridotto, in modo da favorire il finanziamento del maggior numero di progetti.

3. Nel caso, ancora, in cui gli interventi di cui ai punti 1 e 2 non esauriscano i finanziamenti disponibili, saranno finanziati anche interventi con sviluppo di semplice idea progettuale. All'interno di questi, la priorità sarà attribuita ai progetti che presentano una maggiore percentuale di cofinanziamento e, in subordine, a quelli che rispondono a specifiche misure dei piani di gestione delle aree Natura 2000 o agli interventi previsti dal PAF (Prioritized Action Framework) regionale; in caso di più progetti che rispondono ai requisiti espressi sopra, la priorità verrà riconosciuta all'intervento di importo più ridotto, in modo da favorire il finanziamento del maggior numero di progetti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi regionali i soggetti pubblici in forma singola o associata quali le Province lombarde, i Comuni lombardi (Autorità di bacino lacuale, Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli enti gestori delle aree protette, purché territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA (presenti nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Città metropolitana di Milano, Mantova, Varese, Sondrio).

In considerazione della differente rilevanza delle superfici lacustri nelle diverse province, alle province di Brescia, Como e Varese sarà corrisposto un contributo pari ad almeno il 15% dei finanziamenti assegnati, alla provincia di Lecco un contributo pari ad almeno il 10% e alla provincia di Bergamo un contributo pari ad almeno il 5%.

Lo stesso soggetto beneficiario può fare domanda su più linee di finanziamento.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione istruttoria dei progetti e la definizione delle priorità di finanziamento sulla base dei criteri stabiliti dal presente documento saranno effettuate da apposita Commissione di Valutazione, da istituirsi con decreto del direttore della DG Ambiente e Clima, composta da:

- N. 1 componente della struttura regionale competente in materia, con funzione di presidente;
- N. 1 componente della struttura regionale competente in materia, con funzione di segretario;
- N. 1 componente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
- N. 1 componente della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile;
- N. 1 componente della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Alla Commissione potranno aggiungersi, nel caso, altri componenti esperti di determinate tematiche tecnico scientifiche utili ai fini della valutazione delle proposte progettuali presentate.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di finanziamento deve essere presentata, tramite PEC, alla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia **entro il termine perentorio del 30 marzo 2021**, allegando il progetto, eventuali studi a supporto indicanti le criticità che si intende risolvere, i benefici che si attendono rispetto agli obiettivi

generali, le eventuali alternative progettuali di intervento, nonché la seguente scheda di sintesi, contenente informazioni utili per la fase di istruttoria.

La Commissione di valutazione, in caso di necessità, provvederà a richiedere eventuali elementi di approfondimento sulle proposte progettuali ricevute.

Le istanze saranno istruite entro 60 giorni decorrenti dal 30 marzo 2021. Sulla base dell'istruttoria, condotta dalla commissione, la Giunta Regionale procederà all'individuazione degli interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri, previsti nell'allegato 2 della DGR 3531/2020 e dei relativi soggetti pubblici beneficiari, nonché delle relative modalità di attuazione.

Fonte di finanziamento

Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 1, comma 10 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica".

DGR n. X/3531 del 5/08/2020 e DGR n. XI/3749 del 30/10/2020 – Nuove determinazioni e aggiornamento del "Programma degli interventi per la ripresa economica" (Allegato 2).

L.r. 27/2020 di approvazione del "Bilancio di previsione 2021 – 2023".

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a complessivi 20.000.000 € così suddivisi:

INTERVENTO	FINANZIAMENTO PIANO	2021	2022	2023
INTERVENTI SUI LAGHI/BIODIVERSITÀ	3.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
RECUPERO SPONDE LACUALI E INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO ACQUE	15.000.000	3.000.000	10.000.000	2.000.000
BATTELLI SPAZZINI	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Totale	20.000.000	5.000.000	12.500.000	2.500.000

Modalità di erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento richiesto è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili (IVA inclusa ove prevista), in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28-sexies della LR 34/1978 (l.r. 21/2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 18, della l.r. 9/2020). L'ultimo intervento finanziabile in graduatoria potrà ricevere un contributo parziale, in relazione alle risorse residue disponibili.

Il finanziamento è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell'UE ove non è prescritto il divieto di cumulo. Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali, già in corso.

In base a quanto previsto al punto 6 della DGR 5 agosto 2020 n. 3531, che fa salve disposizioni diverse inerenti la modalità di erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, relativi alla esecuzione degli interventi, la ripartizione e le modalità di erogazione del contributo verranno definite in fase di assegnazione dello stesso, anche in relazione alla durata prevista per la realizzazione degli interventi.

Gli interventi dovranno comunque essere rendicontati entro il 31 dicembre 2022.

SCHEDA DI SINTESI

Linea di intervento	<input type="checkbox"/> battelli spazzini, <input type="checkbox"/> Interventi sui laghi/biodiversità <input type="checkbox"/> recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque
Descrizione dell'intervento	<i>Breve descrizione degli elementi caratterizzanti il tipo di intervento proposto: esplicitare le criticità ambientali che la proposta progettuale vuole risolvere, i benefici che si attendono rispetto agli obiettivi generali, le eventuali alternative progettuali di intervento.</i>
Indicazione obiettivi e misure del PTUA	<i>Indicare a quali obiettivi risponde l'intervento, rispetto a quelli riportati negli art. 14, 15 e 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA 2016 e a quale misura è collegato, rispetto all'elenco riportato nel documento "Misure di Piano"</i>
Obiettivo dell'intervento (*)	<input type="checkbox"/> miglioramento della qualità delle acque, <input type="checkbox"/> aumento della funzionalità ecologica delle sponde, <input type="checkbox"/> tutela e miglioramento della biodiversità
Categoria di intervento (*)	<input type="checkbox"/> interventi di miglioramento ecologico dell'ambiente lacustre; <input type="checkbox"/> interventi di miglioramento della morfologia e della funzionalità ecologica delle sponde lacustri; <input type="checkbox"/> creazione e/o manutenzione straordinaria di fasce tampone ed ecosistemi – filtro acquatici; <input type="checkbox"/> interventi di riqualificazione finalizzata al miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici delle fasce spondali; <input type="checkbox"/> interventi fruitivi delle sponde lacustri con una spiccata vocazione al miglioramento ambientale e alla sensibilizzazione verso le tematiche legate alla sostenibilità; <input type="checkbox"/> interventi di miglioramento della biodiversità; <input type="checkbox"/> interventi volti ad assicurare una gestione sostenibile delle acque meteoriche in ambito urbano, lungo le sponde, nel rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica; <input type="checkbox"/> interventi di miglioramento della qualità delle acque; <input type="checkbox"/> interventi diretti di risanamento del corpo idrico o di parte di esso.
Grado di progettazione (*)	<input type="checkbox"/> Esecutivo <input type="checkbox"/> Definitivo <input type="checkbox"/> Fattibilità tecnica ed economica <input type="checkbox"/> Idea progettuale
Costo dell'intervento	Importo €
Contributo richiesto	Importo €
Cofinanziamento	<input type="checkbox"/> SI (Specificare importo del cofinanziamento)

	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di sito rete Natura 2000	<i>Indicare a quali misure dei piani di gestione delle aree Natura 2000 o a quali interventi previsti dal PAF (Prioritized Action Framework) regionale, contribuisce la proposta progettuale.</i>
Cronoprogramma	<i>Inserire un cronoprogramma di massima suddiviso per annualità</i>

() Da completare solo per le tipologie di intervento "Interventi sui laghi/biodiversità" e "Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque"*

D.g.r. 18 gennaio 2021 - n. XI/4198
Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. Criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;
- l'art. 34 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative degli Uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche;

Richiamata la legge regionale n. 28 del 10 dicembre 2009 «Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso» che individua, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- definizione delle possibilità di riutilizzo a fini produttivi, diversi da quelli minerari, strettamente finalizzati alla valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessità di conservazione e di tutela delle strutture interessate;
- conservazione del paesaggio culturale e dei valori antropici delle passate attività minerarie;
- incentivazione delle attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;

Considerato che la legge regionale sopra richiamata disciplina, in un quadro di sviluppo sostenibile, le attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di valorizzazione a fini produttivi, di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali;

Dato atto che con regolamento regionale n. 2 del 17 marzo 2015 «Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 «Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso» sono stati individuati i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione e attività connesse relativi a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse;

Visti:

- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «interventi per la ripresa economica», che all'articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la d.g.r. XI/3531 del 05 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12» art. 1, comma 4) - 33° provvedimento», ed il suo aggiornamento, disposto con d.g.r. 3749 del 30 ottobre 2020;
- la d.g.r. n. 3586 del 28 settembre 2020 «Variazioni di bilancio di previsione (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 ART.1, co. 4) - 37° Provvedimento»;

Preso atto dell'Allegato 2 della d.g.r. XI/3531 del 5 agosto 2020, aggiornato e sostituito dalla d.g.r. n. 3749 del 30 ottobre 2020, che ha previsto, tra le aree da finanziare con le risorse del Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020, anche la «Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso», attribuendo la competenza per l'attuazione dei relativi interventi alla Direzione Generale Ambiente e Clima;

Dato atto che per la realizzazione di tali interventi è previsto un importo totale di euro 1.860.000,00;

Dato atto che tale dotazione trova copertura sulle risorse di cui al capitolo di spesa 9.02.203.14470 «Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la valorizzazione del patrimonio minerario ed estrattivo dismesso fondo ripresa economica» come da «Bilancio di previsione 2021 - 2023» approvato con l.r. 27/2020;

Dato atto che l'individuazione puntuale degli interventi previsti dall'Allegato 2 della d.g.r. 3531/2020 (aggiornato e sostituito

dalla d.g.r. 3749/2020), è effettuata attraverso strumenti di programmazione già disponibili o attraverso altri strumenti di programmazione approvati con appositi provvedimenti in relazione alla tipologia di interventi;

Richiamata la legge regionale 25/2020 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)» - Collegato 2021», che, all'art. 18, prevede che la Regione possa incentivare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso anche nelle more dell'approvazione del programma regionale di valorizzazione delle miniere;

Richiamato, ancora, l'art. 18, ai sensi del quale i citati interventi debbano essere individuati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità definite dall'articolo 3, comma 2 e le modalità e i tempi di attuazione possano essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell'ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari;

Considerato che si potrà procedere, con successivi atti, allo stanziamento di ulteriori risorse al fine di consentire il finanziamento di ulteriori progetti valutati ammissibili a finanziamento ma non finanziati con le risorse disponibili, ovvero per l'approvazione di ulteriori edizioni della misura;

Dato atto che il contributo regionale è diretto a tutti i soggetti pubblici, in forma singola o associata (Comuni, Province, Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);

Ritenuto di finanziare interventi, così come stabilito dall'articolo 3, comma 2 della l.r. 28/2009, attinenti ad interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali e con priorità per gli interventi di messa in sicurezza dei vuoti sotterranei delle cessate attività minerarie;

Ritenuto, inoltre, di prevedere i criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento sulla base del grado di progettazione e dell'esistenza di un titolo autorizzativo, nonché i criteri di priorità per l'attribuzione del finanziamento nel caso di più interventi ammissibili;

Ritenuto anche di prevedere le modalità e i termini dell'istruttoria, nonché le modalità di erogazione del finanziamento;

Visto il documento di cui all'allegato 1 «Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso: criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che con decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima n. 12489 del 21 ottobre 2020 è stato istituito il «Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso» in applicazione all'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28, «disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso» sopra richiamata;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 28 del 10 dicembre 2009, il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso è istituito anche per l'espressione di pareri relativi ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della legge citata e per la formulazione di proposte relative alle attività di valorizzazione;

Acquisito, nella seduta del 13 novembre 2020, il parere del comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso in merito alla definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri e le modalità per l'individuazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020, di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di rimandare ad una successiva delibera di Giunta regionale, a seguito dell'istruttoria condotta ai sensi del presente provvedimento, la puntuale individuazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso previsti nell'allegato 2 della d.g.r. 3531/2020, e dei

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2021

relativi soggetti pubblici beneficiari, nonché le relative modalità di attuazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Ritenuto che i contributi di cui al sopraccitato allegato 1 non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Ritenuto, qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

Dato atto che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile, procedendo anche d'ufficio alla rideterminazione dell'importo in base al plafond disponibile; l'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso;
- in caso di concessione di aiuti «de minimis» ai Comuni, anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Ambiente e Clima garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. XI/1443 del 24 novembre 2020 e, in particolare, il risultato atteso per il Ter.09.02.257;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare i criteri e le modalità per l'individuazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020, di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

2. di ammettere come possibili beneficiari del contributo tutti i soggetti pubblici anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);

3. di stabilire che la dotazione finanziaria è pari a complessivi € 1.860.000,00, ripartiti in € 860.000,00 sull'annualità 2021 e € 1.000.000,00 sull'annualità 2022;

4. di stabilire che la dotazione finanziaria di € 1.860.000 trova copertura sulle risorse di cui al capitolo di spesa 9.02.203.14470 «Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la valorizzazione del patrimonio minerario ed estrattivo dismesso

fondo ripresa economica» come da «Bilancio di previsione 2021 - 2023» approvato con legge regionale 27/2020;

5. di rimandare ad una successiva delibera di Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi del presente provvedimento, l'individuazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso previsti nell'allegato 2 della d.g.r. 3531/2020 e dei relativi soggetti pubblici beneficiari, nonché le relative modalità di attuazione;

6. di stabilire che, qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, occorre fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO: CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 4 MAGGIO 2020

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi devono essere finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso ai fini turistici, culturali, sociali e di ricerca scientifica, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei lavoratori e dei fruitori dei siti minerari dismessi oggetto di valorizzazione, nonché delle disposizioni del D.lgs. 42/2004.

Sono ammissibili a finanziamento spese in conto capitale, rientranti nella definizione di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relative a:

- realizzazione di opere e lavori;
- acquisizione di beni quali l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, studi propedeutici e indagini (geologiche, geotecniche, geognostiche, archeologiche, storiche, paesaggistiche, archivistiche, ecc.).

I progetti di **realizzazione di opere e lavori** finanziabili attengono alle seguenti categorie di interventi:

A.1. interventi per la messa in sicurezza dei siti minerari dismessi valorizzati, o valorizzabili, e delle loro pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- interventi di messa in sicurezza di gallerie di carreggio, rimonte, discenderie, vuoti minerari, ecc., attraverso opere di disaggio e rinforzi locali specifici;
- realizzazione uscite secondarie di emergenza e realizzazione di percorsi in sicurezza per evacuazione e trasporto di eventuale infortunato fuori dall'ambiente sotterraneo;
- sistemazione degli accessi/uscite alle gallerie, sistemazione di tratti di gallerie per la fruizione di persone con disabilità motorie, visive, ecc. nonché la sistemazione di sentieri che portano o allontanano dalle entrate o dalle uscite della miniera in sicurezza i fruitori.

A.2. interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- recupero di costruzioni, strutture di pertinenza mineraria, quali case dei minatori, locali mensa, locali compressori, officine, edifici ed impianti quali esempi di archeologia industriale;
- lavori di recupero e restauro di riserve per materiali esplosivi all'interno delle gallerie;
- interventi per migliorare la valorizzazione dei siti, quali viabilità di accesso, parcheggi, creazione di aree di accoglienza dei visitatori e aree bimbi;
- realizzazione e/o ampliamento di locali adibiti all'esposizione di materiale storico e informativo (aree museali), alla vestizione, servizi igienici, interventi per una migliore fruizione visiva;
- recupero paesaggistico connesso al progetto di tutela e valorizzazione;
- creazione o sistemazione di archivi.

I progetti per l'**acquisizione di beni** finanziabili attengono alle seguenti categorie di interventi:

B.1. Acquisizioni per la messa in sicurezza dei siti minerari dismessi e valorizzati, o valorizzabili, e delle loro pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sistemi di monitoraggio dell'ammasso roccioso per la misura di sforzi/deformazioni, delle fratture presenti e che possono garantire una migliore conoscenza delle condizioni di stabilità all'interno e all'esterno dei siti minerari dismessi e valorizzati;
- impianti di illuminazione generale e di emergenza, linee di comunicazione telefonica, ponte radio, ecc.;
- sistemi di videosorveglianza;
- acquisto materiale primo soccorso e dispositivi di protezione individuali per visitatori e lavoratori;
- cartellonistica e segnaletica;
- strumenti per igienizzare gli ambienti destinati alla fruizione dei visitatori.

B.2. Acquisizioni per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, a fini di ricerca scientifica, culturali, sociali e turistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- impianti per migliorare l'accessibilità e la fruizione quali ad esempio: trenino elettrico per accompagnare i visitatori, carrello per persone con disabilità motorie, installazione di ascensori per la fruizione di visitatori con disabilità o ridotte capacità motorie nei vari livelli delle gallerie;
- simulatori virtuali per effetti visivi e sonori, proiettori, sistema audio diffusore, audio guide multilingue, realizzazione di filmati e documentari da proiettare.

In tutti i casi la progettazione, qualora preveda sia interventi di messa in sicurezza che di valorizzazione, dovrà essere sviluppata in lotti in modo tale da poter distinguere le due categorie di intervento.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI PRIORITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento sarà attribuito a interventi **con progettazione sviluppata almeno a livello definitivo e riferita a siti già autorizzati** ai sensi del r.r. n. 2 del 17 marzo 2015. All'interno di questi, la priorità sarà attribuita ai progetti di messa in sicurezza (A1, B1) e, in subordine, a quelli che presentano una maggiore percentuale di cofinanziamento, inteso come partecipazione finanziaria da parte del soggetto che propone l'intervento o di altri enti/soggetti pubblici/privati; in caso di pari percentuale di cofinanziamento, la priorità verrà riconosciuta all'intervento di importo più ridotto, in modo da favorire il completamento dello stesso o l'attuazione dei singoli lotti previsti dal progetto.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al punto 1 non esauriscano i finanziamenti disponibili, saranno finanziati anche interventi con **progettazione sviluppata almeno a livello di fattibilità e riferita a siti già autorizzati ai sensi del r.r. n. 2 del 17 marzo 2015 o per i quali venga presentata contestuale istanza di autorizzazione**. All'interno di questi ultimi, precisando che il finanziamento è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al r.r. n. 2 del 17 marzo 2015, la priorità sarà attribuita ai progetti di messa in sicurezza (A1, B1) e, in subordine, a quelli che presentano una maggiore percentuale di cofinanziamento; in caso di pari percentuale di cofinanziamento la priorità verrà riconosciuta di importo più ridotto, in modo da favorire il completamento dello stesso o l'attuazione dei singoli lotti previsti dal progetto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi regionali i **soggetti pubblici, in forma singola o associata** (Comuni, province, Comunità Montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni ecc. . .).

Il soggetto pubblico che ha presentato singolarmente domanda di contributo non può presentare domanda di contributo anche in forma associata per il medesimo progetto, pena l'inammissibilità della domanda presentata dagli stessi in forma associata.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione istruttoria dei progetti e la definizione delle priorità di finanziamento sulla base dei criteri stabiliti dal presente documento saranno effettuate da apposita **Commissione di Valutazione**, da istituirsi con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di miniere, composta da:

- N.1 componente della struttura regionale competente in materia di miniere, con funzione di presidente;
- N.1 componente della struttura regionale competente in materia di miniere, con funzione di segretario;
- N.1 componente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
- N.1 componente della Direzione Generale Autonomia e Cultura;
- N.1 componente della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

La Commissione di Valutazione procederà all'esame e alla selezione delle proposte progettuali secondo i criteri di ammissibilità e di priorità stabiliti nel relativo paragrafo.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di finanziamento deve essere presentata, tramite PEC, alla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia **entro il termine perentorio del 15 marzo 2021**, allegando il progetto e la seguente scheda di sintesi, contenente le caratteristiche sintetiche dello stesso, l'eventuale articolazione in lotti, l'indicazione del livello di progettazione e di programmazione economica dell'opera nel Bilancio dell'Ente, la quota di cofinanziamento dell'Ente o di eventuali altri finanziamenti concessi da altri Enti.

Le domande presentate dopo il 15 marzo 2021 saranno considerate irricevibili.

L'istanza dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

La Commissione di valutazione, in caso di necessità, provvederà a richiedere eventuali elementi di approfondimento sulle proposte progettuali ricevute.

Le istanze relative agli interventi di cui al punto 1 del paragrafo "CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI PRIORITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO" saranno istruite **entro 60 giorni decorrenti dal 15 marzo 2021**.

Le istanze relative agli interventi di cui al punto 2 del paragrafo "CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI PRIORITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO" saranno istruite nel caso in cui gli interventi di cui al punto 1 non esauriscano i finanziamenti disponibili, **entro 30 giorni dal termine di istruttoria delle istanze di cui al punto 1** o comunque, qualora aventi ad oggetto siti non ancora autorizzati ai sensi del r.r. n. 2 del 15 marzo 2015, entro 30 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione.

Sulla base dell'istruttoria condotta dalla commissione, la Giunta Regionale procederà all'individuazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso previsti nell'allegato 2 della DGR 3531/2020 e dei relativi soggetti pubblici beneficiari, nonché alle relative modalità di attuazione.

FONTE DI FINANZIAMENTO

Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e successive modifiche ed integrazioni, che all’articolo 1, comma 10 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” e delibere attuative:

- DGR n. X/3531 del 5/08/2020 e DGR n. XI/3749 del 30/10/2020 – Nuove determinazioni e aggiornamento del “Programma degli interventi per la ripresa economica” (Allegato 2).
- DGR n. XI/3747 del 30/10/2020 Approvazione della proposta di Progetto di Legge “Bilancio di previsione 2021-2023

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è pari a complessivi € 1.860.000 così suddivisi:

- € 860.000 a valere sull’esercizio finanziario 2021
- € 1.000.000 a valere sull’esercizio finanziario 2022

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili (IVA inclusa ove prevista) al netto dell’eventuale cofinanziamento (articolo 1, comma 18, della l.r. 9/2020). L’ultimo intervento finanziabile in graduatoria potrà ricevere un contributo parziale, in relazione alle risorse residue disponibili.

Il finanziamento è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell’UE per le stesse opere o interventi, laddove dagli stessi provvedimenti non sia prescritto espressamente il divieto di cumulo. Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali.

Come previsto dal punto 9) della DGR 3531/2020 e della DGR 3749/2020, in fase di assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento la presenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata sarà verificata anche attraverso l’acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario, al fine di verificare la sovrapposizione di finanziamenti.

In base a quanto previsto al punto 6 della dgr 5 agosto 2020 n. 3531, che fa salve disposizioni diverse inerenti la modalità di erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti relativi alla esecuzione degli interventi, la ripartizione e le modalità di erogazione del contributo verranno definite in fase di assegnazione dello stesso, anche in relazione alla durata prevista per la realizzazione degli interventi.

Gli interventi dovranno comunque essere **rendicontati entro il 31 dicembre 2022**.

REGIME DI AIUTI DI STATO

I contributi concessi non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione (2016/C262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento occorre fare riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli).

Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile, procedendo anche d'ufficio alla rideterminazione dell'importo in base al plafond disponibile; l'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di concessione di aiuti "de minimis" ai Comuni, anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Ambiente e Clima garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.

SCHEDA DI SINTESI

Sito Minerario Dismesso	<i>Identificazione del sito e sua localizzazione</i>
Sito Autorizzato ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 17 marzo 2015	<input type="checkbox"/> SI (<i>indicare gli estremi della autorizzazione</i>) <input type="checkbox"/> NO (<i>in tal caso è necessario presentare contestuale istanza di autorizzazione ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 17 marzo 2015</i>)
Descrizione dell'intervento	<i>Descrizione degli elementi caratterizzanti il tipo di intervento proposto</i>
Categoria di intervento	<input type="checkbox"/> Realizzazione di opere e lavori (A): <input type="checkbox"/> Interventi per la messa in sicurezza (A1) <input type="checkbox"/> Interventi di valorizzazione (A2) <input type="checkbox"/> Acquisizione di beni capitali e immobilizzazioni materiali e immateriali (B): <input type="checkbox"/> Acquisizioni per la messa in sicurezza (B1) <input type="checkbox"/> Acquisizioni per la valorizzazione (B2)
Grado di progettazione	<input type="checkbox"/> Esecutivo <input type="checkbox"/> Definitivo <input type="checkbox"/> Fattibilità tecnico-economica
Costo dell'intervento	Importo €
Contributo richiesto	Importo €
Cofinanziamento	<input type="checkbox"/> SI (<i>Specificare percentuale di cofinanziamento</i>) <input type="checkbox"/> NO
Progettazione sviluppata per lotti	<input type="checkbox"/> SI (<i>Precisare numero, categoria - A1, A2, B1 e B2 - e importo per singolo lotto</i>) <input type="checkbox"/> NO

Aiuti di Stato	<i>Specificare se la realizzazione dell'intervento è senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione (2016/C262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (allegare autocertificazione)</i>
----------------	--

D.g.r. 18 gennaio 2021 - n. XI/4200
D.g.r. n. XI/3471 del 5 agosto 2020 - Ulteriori determinazioni in ordine alla all'attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata, tra l'altro, dalla l.r. 6 giugno 2019, n. 9 «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019», con particolare riferimento all'art. 21 che:

- alla lettera c) del comma 3, prevede: «al fine di garantire una gestione razionale e trasparente degli accessi alle prestazioni sanitarie la Regione promuove l'uso diffuso del sistema di prenotazione regionale. Le strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale devono utilizzare quale unico sistema di prenotazione delle prestazioni il sistema di prenotazione regionale, pena la mancata remunerazione di ogni prestazione prenotata al di fuori di tale sistema. I costi di adesione e i costi per la prenotazione delle prestazioni da parte dei cittadini sono a carico del fondo sanitario regionale. Le previsioni di cui alla presente lettera sono oggetto di integrazione del contratto tra strutture erogatrici e ATS che è definito con deliberazione della Giunta regionale. Gli effetti delle presenti disposizioni decorrono dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019' per quanto compatibili col quadro contrattuale vigente ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici e sono progressivamente portate a regime a far data dalla messa in esercizio del nuovo servizio di prenotazione regionale a seguito di affidamento da parte della Regione.»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3471 del 5 agosto 2020 ad oggetto «Determinazioni in ordine all'attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN e l'integrazione dei sistemi informativi dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) aderenti alla presa in carico dei pazienti cronici con la piattaforma regionale a supporto del modello.» nel cui allegato 1 è stabilito che è indispensabile che ogni struttura sanitaria, sia pubblica che privata, che eroghi prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), superi il modello di prenotazione differita attualmente gestito dal servizio MOSA, rendendo così prenotabile l'intera offerta sanitaria SSN alla Rete Regionale di Prenotazione mediante il servizio di prenotazione diretta SovraCUP/GP++, entro il 31 dicembre 2020;

Richiamata la normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 ed i numerosi provvedimenti adottati dalla Direzione Generale Welfare per far fronte alla pandemia in corso;

Richiamata la nota a firma del Direttore Generale della Direzione generale Welfare, protocollo n. G1.2020.0041541 del 4 dicembre 2020 ad oggetto «Indicazioni in ordine all'attuazione della d.g.r. n. XI/3471 del 5 agosto 2020 - allegato n. 1 - relativo all'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale» con la quale sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di riconoscimento del contributo a ciascun Ente - sulla base dei costi massimi riconoscibili stabiliti dalla d.g.r. n. XI/3471/20, rinviando ad un successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare l'assegnazione delle risorse alle ATS e le indicazioni sul corretto trattamento contabile da riservare da parte delle Agenzie di Tutela della Salute al finanziamento regionale in argomento;

Dato atto che nel corso del secondo semestre 2020 sono state ulteriormente implementate le attività di integrazione di cui alla citata d.g.r. n. XI/3471/2020 ma tale attività ha inevitabilmente subito rallentamenti dovuti alla necessità da parte di tutte le strutture sanitarie di dare l'indispensabile priorità alle attività di assistenza derivanti dalla recrudescenza della pandemia del virus SARS-COV-2;

Dato atto altresì che gli stessi erogatori privati interessati dalla richiamata attività di integrazione hanno in differenti occasioni comunicato alla Direzione Generale Welfare che,

anche dalle interlocuzioni avute con le software house che seguono parallelamente una molteplicità di clienti, è emersa tecnicamente l'impossibilità della conclusione dei processi di integrazione di tutti gli EEPA entro la data stabilita del 31 dicembre 2020;

Verificata, pertanto, l'impossibilità del completamento delle attività necessarie in corso di svolgimento entro la data sopra indicata e considerato che, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera c) l.r. n. 33/09, il mancato utilizzo del sistema regionale di prenotazione quale unico sistema di prenotazione delle prestazioni comporta la mancata remunerazione di ogni prestazione prenotata al di fuori di tale sistema;

Ritenuto pertanto necessario individuare, in modifica della richiamata d.g.r. n. XI/3471/20, una nuova scadenza entro la quale dovranno terminare le attività di integrazione sopracitate, prevedendo quindi che ciascuna struttura sanitaria dovrà rispettare la tempistica stabilita nel programma di integrazione sottoscritto con il proprio Fornitore, garantendo comunque il completamento dell'integrazione entro e non oltre il 31 luglio 2021;

Ribadito pertanto che entro tale data l'intera offerta sanitaria SSN dovrà essere prenotabile alla Rete Regionale di Prenotazione mediante il servizio di prenotazione diretta SovraCUP/GP++, pena la mancata remunerazione di ogni prestazione prenotata al di fuori di tale sistema così come previsto dal richiamato comma 3, lettera c) l.r. n. 33/09;

Considerato altresì che la d.g.r. n. XI/3471/20, per la realizzazione e messa in opera delle integrazioni dei CUP degli Enti Privati con i servizi della Rete Regionale di Prenotazione (GP++) ha previsto un costo massimo complessivo pari ad € 6.716.000, a carico dei finanziamenti previsti dal Nuovo Piano Nazionale Liste di Aftesa (PNGLA) del 21 Febbraio 2019 di cui al D.M. 20 agosto 2020, iscritti e disponibili nel bilancio regionale al capitolo 13989 dei bilanci 2019/2021;

Dato atto che il costo previsto è relativo alla integrazione degli Enti classificati, in termini di prestazioni erogate, di grande dimensione (gruppo A, enti dotati di una propria Porta applicativa) e media dimensione (gruppo B, enti senza porta applicativa che adottano lo stesso Cup in uso negli enti del gruppo A) ed è stato stimato sommando: la quota standard di sviluppo e validazione tecnica necessaria per l'integrazione di una soluzione applicativa CUP con servizi della RRP, suddivisa per gli Enti del gruppo A che adottano la stessa soluzione CUP; una quota di servizi per il collaudo e la messa in esercizio della soluzione applicativa presso ogni Ente sanitario dei gruppi. Per gli enti sanitari che non rientrano nelle classi di cui sopra (gruppo C), è stato proposto l'utilizzo del Centro Servizi Territoriale per la gestione delle proprie prenotazioni che non comporta oneri;

Considerato che in base all'esiguo volume di prestazioni SSN erogate si rende opportuno spostare nel gruppo C, quindi senza oneri, alcuni enti attualmente inclusi nei gruppi A e B, generando un risparmio di risorse, oltre alla necessità di riconoscere alcune attività indotte dal progetto di integrazione e non stimabili a priori (migrazione della porta applicativa, creazione e mantenimento degli ambienti di test dedicati a GP++, eventuale upgrade della release del CUP per aggiornarlo alla versione integrata a GP++);

Ritenuto pertanto di destinare i predetti risparmi, fermo restando il finanziamento complessivo pari ad € 6.716.000, al finanziamento delle attività soprarichiamate, demandando ad un successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare la definizione della nuova classificazione degli Enti nei gruppi A, B, e C ed i conseguenti costi massimi riconoscibili;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e assunte come proprie dette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Viste le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di stabilire, in modifica della citata d.g.r. n. XI/3471 del 5 agosto 2020 che ciascuna struttura sanitaria dovrà rispettare la tempistica stabilita nel programma di integrazione sottoscritto con il proprio Fornitore, garantendo comunque il completamento dell'integrazione entro e non oltre il 31 luglio 2021;

2. di dare atto che entro tale data l'intera offerta sanitaria SSN dovrà essere prenotabile alla Rete Regionale di Prenotazione mediante il servizio di prenotazione diretta SovraCUP/GP++, pena la mancata remunerazione di ogni prestazione prenotata

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2021

al di fuori di tale sistema così come previsto dal richiamato comma 3, lettera c) l.r. n. 33/09;

3. di destinare i risparmi derivanti dallo spostamento nel gruppo C, quindi senza oneri, di alcuni enti attualmente inclusi nei gruppi A e B, alle attività indotte dal progetto di integrazione (migrazione della porta applicativa, creazione e mantenimento degli ambienti di test dedicati a GP++, eventuale upgrade della release del CUP per aggiornarlo alla versione integrata a GP++), demandando ad un successivo provvedimento della Direzione Generale Welfare la definizione della nuova classificazione degli Enti nei gruppi A, B, e C ed i conseguenti costi massimi riconoscibili;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.g. 18 gennaio 2021 - n. 295

Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex d.g.r. 4151/2020)

IL DIRETTORE DELL'AREA DI FUNZIONE SPECIALISTICA
PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Premesso che:

- le proposte dei regolamenti europei per l'utilizzo dei fondi strutturali per il Periodo 2021-2027 stabiliscono l'obbligo di programmare politiche alla scala territoriale attraverso strumenti ad hoc ed in particolare che:
 - il Capo II del titolo III della bozza di Regolamento «Disposizioni Comuni» - COM (2018) 375 final - è dedicato allo sviluppo territoriale e ne descrive metodi e strumenti;
 - il Capo II della proposta di regolamento FESR 2021-2027 - COM (2018) 372 final - impone una «concentrazione tematica» delle risorse del budget FESR 2021-2027 da dedicare al tema dello sviluppo urbano sostenibile, approfondendone inoltre i contenuti;
- la Commissione Europea, per il periodo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, individua tra gli investimenti prioritari per l'Italia interventi in aree urbane ed interne ponendo particolare attenzione al tema delle fragilità territoriali, intese come concentrazione spaziale (es. nei quartieri delle città) di popolazioni vulnerabili o l'esistenza di territori in crisi demografica per carenza di servizi, fragilità economica, ecc. (Annex D al Country Report 2019 - SWD (2019) 1011 final);
- lo Stato italiano ha attivato un percorso di confronto partenariale, articolato su cinque tavoli tematici, ai fini della predisposizione dell'Accordo di Partenariato per il periodo 2021-2027, ed in particolare, nella sede del «Tavolo 5: un'Europa più vicina ai cittadini» dedicato alle strategie di sviluppo territoriale sostenibile, ha affrontato i temi dello sviluppo delle aree urbane, determinando così un deciso orientamento per l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027;
- Regione Lombardia è chiamata a programmare e gestire i fondi strutturali europei di propria competenza, per il periodo 2021-2027, promuovendo politiche di sviluppo urbano sostenibile;
- l'attenzione di Regione Lombardia verso la sperimentazione di policy di sviluppo territoriale integrato, anche in relazione alle posizioni espresse dall'Unione Europea, è massima, come confermato dal «Documento di Indirizzo Strategico per la politica di Coesione 2021-2027» - DIS - approvato dalla Giunta Regionale il 2 luglio 2019 (DGR 1818/2019). Il DIS, in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020 ed in coerenza con i primi orientamenti nazionali per la programmazione europea, ha individuato tre ambiti di intervento strategici: le aree urbane metropolitane, le aree urbane medie e le aree interne;
- il DIS evidenzia la presenza in Lombardia di squilibri in termini di diritti di cittadinanza tra aree urbane e rurali e all'interno delle aree urbane, tra centro e periferia. Il DIS rimanda inoltre alla necessità di policy di rigenerazione urbana e territoriale che non agiscano solo sulla dimensione fisica/infrastrutturale, ma anche sulle variabili socioeconomiche;

Preso atto che:

- il Capo II del titolo III della bozza di Regolamento «Disposizioni Comuni» - COM (2018) 375 final stabilisce che per la programmazione e l'attuazione di policy di sviluppo territoriale integrato, e sulle quali Regione Lombardia è chiamata a dedicare quota parte delle risorse dei fondi europei 2021-2027, è necessario definire strategie territoriali per le quali le pertinenti autorità urbane dovranno selezionarne le operazioni attuative;
- il Capo II della proposta di regolamento FESR 2021-2027 - COM (2018) 372 final - impone una «concentrazione tematica» pari al 6% del budget FESR a favore dello sviluppo urbano sostenibile e che, successivamente, tale percentuale è stata aumentata all'8% a seguito dei

negoziati in sede di trilogio europeo;

- il negoziato in sede europea e nazionale, sia sui regolamenti per i fondi di sviluppo e investimento che sulla quantificazione delle risorse disponibili per Regione Lombardia, è ancora in corso;

Preso atto della DGR 4151 del 30 dicembre 2020 avente titolo «Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 - (di concerto con l'assessore Serfori)» che ha provveduto a approvare gli «Indirizzi per la selezione dei comuni lombardi (Autorità urbane) dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi di strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027»;

Visto il documento «Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027», Allegato 1;

Dato atto che, come rilevato in premessa dalla d.g.r. 4151/2020, la presente iniziativa non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di stato configurandosi come un atto che avvia un percorso di programmazione strategica senza assegnare risorse per attività economiche;

Ritenuto di:

- di dare attuazione alla d.g.r. 4151 del 30 dicembre 2020, nella parte in cui prevede di procedere alla selezione di strategie territoriali di sviluppo urbano sostenibile così da poter prevedere, nei Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027 in corso di predisposizione, temi e strumenti a supporto dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile stesse, approvando, in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato A della medesima, il documento «Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027» (Allegato 1), parte integrante del presente decreto;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it.

DECRETA

1. di dare attuazione alla d.g.r. 4151 del 30 dicembre 2020, nella parte in cui prevede di procedere alla selezione di strategie territoriali di sviluppo urbano sostenibile così da poter prevedere, nei Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027 in corso di predisposizione, temi e strumenti a supporto dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile stesse, approvando, in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato A della medesima, il documento «Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027» (Allegato 1), parte integrante del presente decreto;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it.

Il direttore dell'area
programmazione e relazioni esterne
Pier Attilio Superti

----- • -----

Allegato 1

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DA PROMUOVERE ATTRAVERSO I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027

Sommario

- 1. Introduzione: Lo sviluppo urbano sostenibile nei Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ per il periodo di programmazione 2021/2027**
- 2. Destinatari della manifestazione di interesse e ambiti di intervento urbano**
- 3. Comporre la strategia:**
 - a. L'obiettivo generale, gli obiettivi strategici e la composizione della strategia
 - b. Comporre la strategia e proporre soluzioni: Progetti per gli individui e per le comunità
 - c. Integrare gli obiettivi e le comunità urbane: i temi di intervento privilegiato
 - d. Modalità descrittive delle soluzioni operative (interventi e azioni) proposte nel solco della strategia e dimensionamento finanziario di massima
- 4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e criteri di individuazione dei Comuni ammessi alle fasi successive**
- 5. Percorso attuativo: La manifestazione di interesse come avvio di un percorso di partecipazione alla programmazione delle politiche europee**
- 6. Trattamento dei dati personali - informativa privacy**
- 7. Allegati**
 - a. ALLEGATO A – Modulo per la partecipazione alla manifestazione di interesse
 - b. ALLEGATO B - Modello di "Proposta di Strategia preliminare di sviluppo urbano sostenibile"

1. Introduzione: Lo sviluppo urbano sostenibile nei Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ per il periodo di programmazione 2021/2027

La presente manifestazione di interesse ha lo scopo di selezionare i comuni, e le relative strategie di sviluppo, nei quali i Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+, nel periodo di programmazione europea 2021-2027, concentreranno risorse per affrontare il tema della disuguaglianza in ambiti urbani, sostenendo l'attuazione di specifiche strategie di sviluppo urbano sostenibile.

Regione Lombardia è impegnata da tempo nella promozione di azioni di rigenerazione urbana e territoriale e nel sostegno ad una idea di sviluppo sostenibile delle città che intreccia la dimensione ambientale e quella sociale, favorendo azioni capaci di accrescere la resilienza urbana e di ricercare la coesione sociale. Regione Lombardia ritiene che nelle città si possano innescare dinamiche di cambiamento capaci di divenire la base per uno sviluppo sostenibile, inclusivo ed innovativo. È nelle città che la concentrazione di problematiche trova il suo contraltare nella presenza di eccellenze nei campi della ricerca e dell'innovazione, nelle reti sociali formali ed informali, che costituiscono risorse di potenziale attivazione di processi positivi.

Questa visione si rafforza negli obiettivi posti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, declinata in Italia dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, e con l'approccio europeo del Green Deal. La declinazione del concetto di sostenibilità in 17 obiettivi di sviluppo sostenibile permette di approfondirne i significati nelle diverse componenti sociali, economiche ed ambientali indirizzando efficacemente la programmazione.

L'Agenda 2030 ha posto una particolare attenzione al tema delle città, cui è dedicato l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 11 – “Città e comunità sostenibili”, viste proprio come un aggregato di complessità, criticità per molti profili, ma al contempo riserva di energie, creatività e opportunità di innovazione.

Inoltre, in questi ultimi mesi caratterizzati dalla pandemia da COVID-19, il tema delle città ha assunto rilevanti ed ulteriori significati. È nelle città che si determineranno alcuni degli effetti socioeconomici più negativi della pandemia; è nelle città che la sperimentazione di nuove forme di coinvolgimento e attivazione delle comunità può offrire, se adeguatamente sostenuta, un terreno importante per favorire la coesione sociale e contenere gli effetti di crescita delle

disuguaglianze.

In questo quadro, Regione Lombardia da un lato, con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, promuove l'integrazione nello sviluppo territoriale sostenibile chiedendo che gli enti locali tengano in considerazione i molteplici aspetti, territoriali, sociali, economici, ambientali, che caratterizzano la nostra regione nelle loro attività di programmazione e pianificazione alla scala vasta, alla scala urbana, fino alla scala architettonica. L'esigenza di superare ottiche di intervento settoriali è stata ampiamente espressa con la Legge Regionale 18/2019 la quale ha definito puntualmente il concetto di rigenerazione urbana e territoriale come:

“l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano”.

In questo contesto si inserisce la DGR n. XI/3944 del 30/11/2020 “Approvazione dei criteri per l'emanazione dei bandi “interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana”, bando finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti all'avvio di processi di rigenerazione urbana, in relazione ad adeguate strategie relative dei comuni, nella convinzione che nel contesto emergenziale che stiamo vivendo risultati strategico e fondamentale stimolare tempestivamente azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo ma anche per migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione, in modo che la riqualificazione di tali territori possa tradursi in un incentivo agli investimenti e “volano” per la ripresa economica.

Dall'altro lato, nel contesto della Programmazione Europea 2014-2020, con l'Asse V del POR FESR e con l'integrazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo, Regione ha sostenuto, in particolare, due interventi in ambiti di edilizia residenziale pubblica a Milano-Lorenteggio e a Bollate, con l'obiettivo di riqualificare i contesti urbani selezionati utilizzando in modo sinergico azioni urbanistico-architettoniche e misure di carattere socioeconomico indirizzate alla popolazione locale.

Il periodo di Programmazione Europea 2021-2027 obbliga a rafforzare le metodologie di

intervento, raccogliendo la sfida di ridurre le disuguaglianze nei contesti urbani, provando a demitizzare ambiti che per lunghi periodi sono stati visti come fragili e difficili e pertanto poco trattati dalle policy in generale.

In particolare, la Commissione Europea ha confermato la specifica attenzione per il tema dello sviluppo urbano sostenibile. Nello specifico, le proposte dei regolamenti europei per l'utilizzo dei fondi strutturali per il Periodo 2021-2027 stabiliscono l'obbligo di programmare politiche alla scala territoriale attraverso strumenti ad hoc. Il Capo II del titolo III della proposta di Regolamento "Disposizioni Comuni" - COM (2018) 375 final – è in particolar modo dedicato allo sviluppo territoriale e ne descrive metodi e strumenti.

Con queste premesse, la Commissione Europea ha chiesto allo Stato italiano di promuovere interventi nelle aree urbane ponendo particolare attenzione al tema delle fragilità territoriali, intese come concentrazione spaziale (es. nei quartieri delle città o in ambiti urbani periferici) di popolazioni vulnerabili o come l'esistenza di territori in crisi demografica per carenza di servizi, fragilità economica, condizioni di fragilità ambientale (Annex D al Country Report 2019 – SWD (2019) 1011 final).

La Commissione ha pertanto individuato una precisa collocazione strategica delle politiche di sviluppo urbano sostenibile all'interno dell'"Obiettivo Politico 5 - un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali" individuando le seguenti priorità per l'Italia:

- le aree funzionali metropolitane devono affrontare le sfide legate alla povertà, causate anche dall'effetto "agglomerazione" e dalle tendenze demografiche;
- le aree urbane medie devono sviluppare modalità innovative di cooperazione per migliorare il loro potenziale economico, sociale e ambientale, tenendo conto dei gruppi più vulnerabili;

Come conseguenza, lo Stato italiano ha attivato un percorso di confronto partenariale ai fini della programmazione della politica di coesione in Italia per il periodo 2021-2027, ed in particolare, nella sede del "Tavolo 5: un'Europa più vicina ai cittadini" dedicato alle strategie di sviluppo territoriale sostenibile, ha affrontato i temi dello sviluppo delle aree urbane, determinando così un deciso orientamento per l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027.

Regione Lombardia è chiamata, in qualità di Autorità di Gestione, a programmare e gestire i fondi strutturali europei, per il periodo 2021-2027 anche attraverso la promozione di politiche di

sviluppo urbano sostenibile. L'attenzione di Regione Lombardia verso la sperimentazione delle politiche europee di sviluppo territoriale integrato, anche in relazione alle posizioni espresse dall'Unione Europea, è massima, come confermato dal "Documento di Indirizzo Strategico per la politica di Coesione 2021-2027" - DIS - approvato dalla Giunta Regionale il 2 luglio 2019 (DGR 1818/2019). Il DIS, in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020 ed in coerenza con i primi orientamenti nazionali per la programmazione europea, ha individuato tre ambiti di intervento strategici: le aree urbane metropolitane, le aree urbane medie e le aree interne.

In particolar modo il DIS evidenzia la presenza in Lombardia di squilibri in termini di diritti di cittadinanza tra aree urbane e rurali e all'interno delle aree urbane, tra centro e periferia e rimanda inoltre alla necessità di politiche di rigenerazione urbana e territoriale che non agiscano solo sulla dimensione fisica/infrastrutturale, ma anche sulle variabili socioeconomiche.

Questa idea di sostenibilità urbana necessita di una forte integrazione a scala territoriale di azioni e progetti, anche nella prospettiva del contrasto agli effetti della pandemia da COVID-19.

La presente *Manifestazione di interesse* intende quindi attivare un percorso di coinvolgimento delle città lombarde di dimensioni medie e medio grandi (Comuni capoluogo di provincia lombardi o con popolazione superiore a 50.000 abitanti) al fine di selezionare le autorità urbane con maggiori capacità progettuali e di assumere le strategie preliminari, candidate dalle amministrazioni comunali, come indicazioni per la scrittura del POR.

L'obiettivo strategico del percorso, che si avvia con questa manifestazione di interesse, è la selezione, implementazione e la successiva attuazione di strategie di rigenerazione sostenibile di alcune aree urbane che, facendo leva sulla dimensione dell'abitare, della scuola e della qualità dei servizi socio-sanitari, puntino ad aumentare l'inclusione sociale delle popolazioni più fragili (per età, genere e vulnerabilità materiale ed immateriale), riducendo le disuguaglianze materiali ed immateriali e ponendo al centro le comunità locali.

2. Destinatari della manifestazione di interesse e ambiti di intervento urbano

La manifestazione di interesse è aperta a Comuni candidabili individuati come tutti i **Comuni capoluogo di provincia lombardi o con popolazione superiore a 50.000 abitanti**.

I comuni sono, in ordine di popolazione: Milano, Brescia; Monza; Bergamo; Busto Arsizio; Como; Sesto San Giovanni; Varese; Cinisello Balsamo; Pavia; Cremona; Vigevano; Legnano; Gallarate; Rho; Mantova; Lecco; Lodi; Sondrio.

Nelle loro proposte, i Comuni dovranno identificare un **ambito di intervento urbano**, su cui costruire la strategia richiesta.

L'ambito di intervento dovrà essere perimetrato a partire dal riconoscimento e dalla presenza di fragilità abitative (con presenza di edilizia pubblica e/o di situazioni abitative di edilizia privata fortemente compromesse e caratterizzate da condizioni multiproblematiche), di fragilità socioeconomiche, per diversi gruppi di abitanti, di carenze sul fronte dei servizi scolastici e sociosanitari.

La perimetrazione potrà riguardare un singolo quartiere o un ambito urbano più ampio definito da una strategia a rete peculiare (es. le reti dell'istruzione, il sistema dell'assistenza sociosanitaria, ecc.), con riferimento anche a reti e connessioni tra diversi contesti. Essa potrà interessare i principali luoghi di erogazione di servizi abitativi, scolastici e sociosanitari di riferimento per la popolazione locale. In linea di massima gli ambiti di intervento potranno dunque essere definiti:

- considerando le reti sociali definite dalle comunità locali (scuola, volontariato, ecc.);
- con riferimento alla presenza di edilizia residenziale pubblica o di edilizia privata degradata;
- includendo servizi sociosanitari e scolastici e i loro bacini di utenza;
- includendo spazi da recuperare ai fini del progetto: spazi pubblici, servizi e spazi di comunità, reti e connessioni verdi e di mobilità sostenibile.

La perimetrazione dovrà essere giustificata da analisi puntuali e con riferimento alla strategia di sviluppo urbano proposta e dovrà essere argomentata utilizzando diverse fonti statistiche, attraverso una lettura di carattere morfologico e territoriale per poi essere rappresentata

attraverso adeguate cartografie. Si chiede, nella strategia, di definire il quadro territoriale ed urbanistico in cui si inserisce l'ambito.

Sintetizzando, le modalità di perimetrazione possono quindi essere definite:

- **per quartiere/ambito urbano:** inteso come un quartiere in cui sono presenti situazione abitative caratterizzate da fragilità (edilizia residenziale pubblica o privata in stato di degrado) ma senza concentrarsi sul perimetro della sola parte
- **per reti di sistemi urbani:** come connessione di due o più ambiti urbani caratterizzati da problematiche comuni da affrontare con una riorganizzazione complessiva dell'offerta di servizi accompagnata localmente da azioni materiali;

3. Comporre la strategia:

Nel presente paragrafo "3. Comporre la Strategia" vengono delineati gli obiettivi ed i temi che si chiede di affrontare nella definizione della proposta di strategia che dovrà essere presentata secondo il modello allegato (Allegato B).

In alcune aree dei contesti urbani lombardi si manifestano diversi problemi di natura sociale, economica e ambientale. In particolare, vi sono quartieri e ambiti urbani nei quali è possibile riconoscere una concentrazione di disuguaglianze socioeconomiche ed un'offerta territoriale di servizi non adeguata che rafforza le disuguaglianze stesse.

Contestualmente, la dimensione urbanistico architettonica, la materialità dello spazio urbano può presentare aspetti di fragilità che determinano e rafforzano le dinamiche socioeconomiche.

Le condizioni di difficoltà demografica, economica, sociale e materiale nella quale versano alcuni di questi ambiti urbani sono state ulteriormente accentuate dagli effetti diretti ed indiretti della pandemia da COVID-19, che ne ha rivelato la rilevanza e la profondità. Il modo in cui si è manifestato nel 2020 questo aggravamento delle condizioni di deprivazione ha assunto diverse flessioni, connesse al divario in termini di dimensioni, qualità e comfort dello spazio domestico; al gap tecnologico connesso alle limitazioni nella connessione in rete e alla mancanza di adeguati supporti tecnologici, che ha colpito soprattutto, anche se non esclusivamente, i giovani in età scolare alla riduzione o addirittura all'azzeramento del reddito, soprattutto per le famiglie e per gli individui in condizioni lavorative precarie e impiegate in settori particolarmente colpiti dal *lockdown*; alla difficoltà di accesso ai servizi territoriali, spesso meno strutturati che in altre zone delle città.

D'altra parte, nei contesti fragili delle aree urbane è stato possibile, anche nei mesi scorsi, riconoscere la forte attivazione delle comunità, dell'associazionismo e del privato sociale, spesso supportate dall'amministrazione pubblica, che hanno cercato di supportare individui, famiglie e gruppi sociali in particolare difficoltà

Per aggredire almeno alcuni dei fattori della produzione e riproduzione di queste diseguaglianze occorre una strategia di lungo periodo, non episodica e adeguatamente finanziata e capace di muovere diverse leve: occupazionali, sociali, ambientali. L'obiettivo che Regione Lombardia si pone, attraverso gli strumenti e le risorse della programmazione comunitaria riservate alle città, è quindi quello di contrastare questi fenomeni attraverso la definizione di progetti integrati collocati in chiare e lungimiranti strategie urbane.

Trattando la "materia" urbana risulta essenziale lavorare sulla rigenerazione fisico spaziale sia come elemento di inclusione sociale che come leva economica per tutti i settori, da quello edile che giova della leva degli investimenti pubblici agli altri settori che possono emergere o valorizzarsi a partire dalla qualità dello spazio urbano. L'investimento materiale, sul piano energetico e circolare ad esempio, può contribuire a sostenere filiere innovative e a liberare risorse economiche, attraverso il risparmio, che sia il pubblico che il privato possono reinvestire.

a. L'obiettivo generale, gli obiettivi strategici e la composizione della strategia

L'obiettivo generale perseguito dalla Regione Lombardia nell'attuazione delle politiche di sviluppo urbano nel ciclo di programmazione 2021-2027 è la rigenerazione sostenibile di contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilità, facendo leva sulla dimensione dell'abitare, della scuola e della qualità dei servizi sociosanitari, puntando all'inclusione sociale delle popolazioni più fragili (per età, genere e vulnerabilità materiale ed immateriale), riducendo le disuguaglianze e ponendo al centro le comunità locali. L'intervento deve essere materiale, sullo spazio pubblico, sul costruito, sulla dotazione di servizi, ed immateriale, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, con la promozione dell'economia urbana sostenibile, attraverso il rafforzamento delle competenze, ecc..

Al fine di perseguire questo obiettivo generale le autorità urbane candidate (i comuni che risponderanno alla presente manifestazione) sono chiamate a presentare una strategia di sviluppo urbano preliminare che sviluppi i seguenti argomenti:

- **Definizione di un quadro strategico di riferimento a scala urbana**, che permetta di riconoscere le sfide strategiche per realizzare obiettivi di coesione e innovazione sociale e che fornisca argomenti per la definizione del contesto o dei contesti sui quali avviare un progetto integrato di sviluppo e rigenerazione urbano sostenibile;
- **Prima identificazione degli obiettivi e degli strumenti per il disegno di un progetto integrato e prima identificazione di interventi e azioni “bandiera”**, con riferimento all’ambito urbano selezionato. Questi interventi/azioni, che devono essere integrati chiaramente nella strategia, devono essere di alto livello e replicabili, dimostrando le qualità del sistema locale nel suo insieme. I progetti devono inoltre proporsi di migliorare l’attività della pubblica amministrazione e la capacità di fare rete nelle comunità locali.

Ciascuna proposta dovrà approfondire (attraverso la compilazione del modello di cui all’Allegato B) i seguenti aspetti:

- l’identificazione, la perimetrazione, i rapporti col contesto e la sintetica descrizione dell’ambito di intervento urbano (facendo uso di dati statistici ma anche di letture territoriali, ambientali e morfologiche);
- la definizione dell’impianto generale del progetto integrato (strategia), con riferimento all’ambito di intervento e con particolare attenzione all’integrazione tra temi, attori e luoghi e tra dimensione materiale e immateriale dei progetti in coerenza con gli obiettivi della strategia urbana complessiva di sviluppo e coesione sociale entro la quale si colloca la proposta;
- l’identificazione di meccanismi di integrazione e trasversalità delle politiche e degli interventi, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi settori della pubblica amministrazione e la costruzione di reti tra istituzioni e con altri soggetti privati e del terzo settore;
- la prima identificazione di un numero limitato di interventi/azioni bandiera, emblematici della strategia e del progetto, in relazione agli obiettivi posti anche riferendosi alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.

Regione vuole raccogliere e attuare proposte in grado di promuovere l'inclusione sociale delle popolazioni urbane più fragili e sulle quali la pandemia ha impattato maggiormente, anche a causa delle disuguaglianze di reddito, di conoscenze e abilità. Proprio in questi contesti, nei quali le risorse per la manutenzione e la cura del territorio, delle residenze, dei servizi e dello spazio pubblico, si sono accumulati nel tempo problemi di coesione sociale che si associano spesso a un problema ambientale, che deve essere trattato con politiche che siano in grado di affrontare anche problemi di coesione e giustizia sociale.

Si individuano pertanto **tre obiettivi strategici** che potranno essere perseguiti nelle strategie anche a diversi gradi di approfondimento ed integrazione:

Il primo obiettivo strategico è la rigenerazione urbana sostenibile, nelle dimensioni fisiche ed immateriali, di alcuni ambiti caratterizzati da fragilità sociale, concentrazione di povertà e disuguaglianze, degrado o inadeguatezza dello spazio pubblico e del patrimonio abitativo pubblico, situazioni di edilizia pubblica e privata con rilevanti problemi di insalubrità, sovraffollamento, inefficienza energetica e povertà energetica, presenza di criminalità o senso diffuso di insicurezza nell'ambito urbano di intervento, economia di quartiere e servizi commerciali insufficienti o a basso valore aggiunto. La leva materiale deve agire direttamente sulla qualità e l'efficienza del costruito, degli spazi pubblici e dei servizi urbani ed indirettamente sull'economia delle filiere dell'edilizia sostenibile e dell'innovazione. Sarà possibile potenziare le funzioni ecosistemiche e di adattamento ai cambiamenti climatici degli asset urbani.

Il secondo obiettivo strategico è la **riduzione delle disuguaglianze e della povertà materiale ed immateriale, ma anche della crescente fragilizzazione delle fasce di popolazione più vulnerabili**. Le disuguaglianze vanno intese come barriere, per alcuni gruppi sociali, a piene opportunità di mobilità sociale. Si intende ridurre o eliminare i limiti da stigma sociale, da reddito, da opportunità culturali e da formazione, che impediscono a talune persone di poter abbandonare la propria situazione di fragilità o dipendenza. Si parte dall'assunto che la mobilità sociale sia esito di una certa propensione culturale della società in genere verso l'inclusione, che dipenda dalla consapevolezza dei diritti e delle opportunità dei singoli, che sia limitata da barriere di reddito, limiti nella formazione ed istruzione dei singoli, da stereotipi culturali e di genere, dallo stigma sociale che pesa sui singoli derivante anche dalla propria area di origine/residenza.

La riduzione delle disuguaglianze giova della rigenerazione urbana e territoriale nel momento in cui aumenta il benessere e la sicurezza delle aree urbane più fragili ed al contempo ne cambia la percezione da parte della società in genere, demitizzando le aree urbane stesse.

Inoltre, il contrasto alla fragilizzazione sociale di popolazioni vulnerabili rappresenta un obiettivo decisivo per contenere gli effetti socio-economici negativi della pandemia.

Parallelamente si chiede di lavorare sostenendo le comunità locali e le reti di prossimità, attive o potenziali.

Il terzo obiettivo strategico è il **rafforzamento dell'inclusione sociale** intendendo il rafforzamento delle opportunità, delle competenze, delle abilità dei singoli qualora questi siano soggetti vulnerabili o fragili per età (anziani, bambini), per condizione di salute (disabili, pazienti cronici e/o con più patologie invalidanti), per genere o identità culturale (donne, immigrati, ecc.).

I tre obiettivi strategici dovranno essere perseguiti lavorando su almeno tre dimensioni sociali: gli anziani, i bambini, i ragazzi, le fasce sociali più fragili dal punto di vista socioeconomico, i più poveri.

Per questi target le proposte strategiche ed operative di rigenerazione urbana e territoriale dovranno fare leva sulla dimensione dell'abitare (in edilizia pubblica e/o privata), sulla scuola come luogo di formazione e contemporaneamente di vita quotidiana, sulla qualità dei servizi sociosanitari e socioassistenziali promuovendo le reti territoriali.

b. **Comporre la strategia e proporre soluzioni: Progetti per gli individui e per le comunità**

Sulla base degli obiettivi strategici, nelle aree che saranno oggetto di intervento l'enfasi dovrà essere posta sulle persone e sulle comunità e conseguentemente sugli spazi di vita e relazionali. La strategia di rigenerazione e i progetti attuativi proposti dovranno essere indirizzati a ridurre le disuguaglianze materiali ed immateriali in ambito urbano sostenendo gli individui più fragili, le famiglie, comunità locali e le reti di prossimità, che rappresentano anche straordinarie risorse da attivare e rafforzare.

Il presupposto che muove Regione Lombardia è che la **fragilità sociale e le disuguaglianze sono freni alla crescita personale, allo sviluppo urbano e delle comunità, oltre che un ingiusto svantaggio** che emerge specialmente in momenti di crisi. Per questa ragione i progetti presentati,

all'interno del quadro di analisi e strategico proposto, **dovranno agire, oltre che attraverso interventi materiali, promuovendo azioni a supporto delle comunità urbane**, valorizzando rapporti virtuosi tra cittadini, pubbliche amministrazioni, famiglie, scuole, imprese e soggetti del privato sociale e promuovendo l'educazione alla sostenibilità.

I progetti proposti potranno inoltre supportare i territori e le comunità che hanno maggiormente sofferto gli effetti socioeconomici della pandemia COVID19. Per questa ragione i progetti dovranno lavorare per l'**inclusione sociale delle popolazioni urbane più fragili**, sulle quali la pandemia ha impattato maggiormente, anche a causa delle disuguaglianze di reddito, di conoscenze e competenze.

Tra le popolazioni target che dovranno essere prese in considerazione come beneficiari principali dei progetti si evidenziano:

- **gli anziani:** sono la popolazione che ha maggiormente pagato il prezzo della pandemia, non solo dal punto di vista sanitario. Per loro occorre progettare spazi e servizi urbani che li tutelino nei momenti di difficoltà e che garantiscano il loro pieno inserimento nella comunità urbana, nella quale possono svolgere un ruolo essenziale nel lavoro di cura e nella costruzione di reti di integrazione sociale. Parallelamente, la loro piena inclusione sociale può giovare del rafforzamento delle reti di comunità, pubbliche e private, del potenziamento dei servizi sociosanitari e socioassistenziali territoriali in un'ottica di prevenzione e di promozione di una vita attiva;
- **le donne:** sono la popolazione che rischia di subire maggiormente gli effetti della crisi in atto, essendo la fascia di popolazione più fragile nel mercato del lavoro, quella più impegnata nel lavoro di cura e quella che più fortemente ha subito gli effetti della difficoltà di conciliazione durante i mesi più critici della pandemia;
- **i giovani, i bambini e i ragazzi:** sono la popolazione che, con la chiusura totale o parziale delle attività scolastiche in presenza a causa della pandemia, ha perso opportunità per la socializzazione e l'istruzione. Per loro occorre pensare, nelle diverse fasce d'età, a servizi scolastici flessibili, moderni e connessi al mondo del lavoro, aperti potenzialmente 24 ore a favore della comunità, anche grazie ad insegnanti preparati e al disegno di progetti che generino occasioni di crescita dei più giovani come cittadini nell'ampio quadro dell'educazione allo sviluppo sostenibile, alla socialità e alla cura del proprio quartiere. La qualità dei servizi immateriali deve accompagnarsi alla qualità dello spazio scolastico, sia

entro le mura sia nello spazio aperto e pubblico di relazione con la città (strade e piazze scolastiche, strutture sportive, laboratori, spazi e percorsi verdi ecc.);

- **le fasce sociali più fragili dal punto di vista socioeconomico, e le più vulnerabili:** sono la popolazione caratterizzata da maggiori fragilità abitative e lavorative, spesso concentrati in particolari aree e quartieri delle città (innanzitutto, ma non esclusivamente, nei quartieri di edilizia pubblica). Si dovrà porre particolare attenzione sui giovani, all'inclusione attiva, al superamento delle disparità di genere.

Si tratta di quella quota di popolazione che, in genere, non presenta adeguati mezzi economici e/o culturali e che rischia di essere espulsa dal mondo del lavoro, ma anche di vedere contratti gli spazi di crescita personale. Per loro occorre migliorare l'offerta dei servizi materiali (case e spazi pubblici) e immateriali (politiche di inclusione attiva e sociale) rafforzando le reti di protezione sociale, pubbliche e private.

Sarà inoltre fondamentale dare sostegno non solo ai singoli e ai gruppi gravemente svantaggiati, quando non in condizione di povertà assoluta, ma anche ai gruppi e ai ceti che rischiano un drastico impoverimento e una forte crescita della vulnerabilità a causa degli effetti della pandemia.

L'attenzione progettuale dovrà ad ogni modo garantire uno sguardo complessivo sulle comunità degli ambiti di intervento, focalizzandosi sulle tre popolazioni target sopra descritte, garantendo il più possibile l'integrazione tra le comunità e le reti. In questo possono trovare spazio progetti di educazione e formazione ambientale e di economia circolare che possono creare possibilità lavorative.

Si richiede integrazione e trasversalità tra le azioni proposte intendendo un'azione combinata di più aspetti di policy che può determinare il rafforzamento degli impatti positivi di ciascun intervento e un'immagine unica e coordinata di quanto proposto.

L'integrazione può avvenire per coesistenza di diverse policy in un ambito spaziale (es. più azioni in un solo quartiere), nello stesso lasso di tempo (es. azioni sociali e di riqualificazione urbana), con la partecipazione di diversi attori in modo coordinato per perseguire lo stesso obiettivo, utilizzando più risorse finanziarie in modo complementare (es. FSE+, FESR e risorse autonome, pubbliche e private). Queste forme di integrazione possono avvenire in modo singolo o contestuale ma nessuna può essere veramente efficace se si perde di vista la costruzione delle sinergie tra interventi/azioni ossia la capacità di più interventi/azioni di rafforzare mutualmente i

diversi impatti positivi perseguiti. La compresenza di più interventi/azioni non è automaticamente “integrazione di policy” per la quale occorre un buon livello di consapevolezza e di capacità progettuale ed attuativa da parte del promotore pubblico, dei soggetti attuatori e dei beneficiari target finali.

Un buon livello di integrazione può realizzarsi pertanto costruendo valore comune tra le policy e nel perseguimento di obiettivi sinergici da parte delle comunità che collaborano al progetto. Sarà quindi fondamentale costruire occasioni di partecipazione e per quanto possibile co-progettazione da parte delle comunità locali.

Il Comune, nel descrivere la strategia, deve indicare le modalità di coinvolgimento del partenariato locale, dei cittadini, degli stakeholder sia nella fase di redazione che di attuazione della strategia. Sarà possibile proporre forme stabili di partecipazione anche attraverso la formalizzazione di organi di confronto pubblico privato.

c. Integrare gli obiettivi e le comunità urbane: i temi di intervento privilegiato

Come chiarito, i Comuni a cui è rivolta questa manifestazione di interesse sono chiamati a **proporre una strategia integrata e localizzata, sullo sfondo di una strategia urbana unitaria. Sarà dunque questo progetto a definire i temi di intervento proposti che dovranno porre in relazione gli obiettivi strategici e le comunità target nel quadro dell’obiettivo generale.**

Di seguito vengono meglio esplicitate queste relazioni tra obiettivi e comunità tramite **temi di intervento privilegiato** al solo scopo di orientare, in coerenza con gli obiettivi perseguiti da Regione Lombardia, la compilazione dei documenti di strategia.

Abitare:

il primo tema di intervento privilegiato è il **rafforzamento dei servizi abitativi (riqualificazione degli edifici) connesso alla qualificazione del contesto urbano (riqualificazione degli spazi pubblici e costruzione di reti verdi locali) e al rafforzamento della coesione sociale e della comunità locale.**

Gli interventi sulle fragilità abitative potranno integrare azioni materiali e immateriali, promuovere l’inclusione sociale anche attraverso la definizione di politiche del lavoro e della

formazione, migliorare la qualità ambientale e contrastare la povertà energetica, ripensare e riprogettare gli spazi aperti e pubblici anche al fine di ripensare forme e pratiche della prossimità e favorire l'adattamento al cambiamento climatico (riduzione delle isole di calore, drenaggio urbano, ecc.), rafforzare le reti comunitarie e l'ingaggio dell'associazionismo e del privato sociale (anche attraverso il terzo settore).

Uno degli obiettivi che strategie e progetti dovrebbero perseguire è quello di rafforzare la localizzazione di servizi e attività di eccellenza nelle aree urbane più fragili, portando l'eccellenza in periferia" attraverso la promozione di centri culturali, luoghi per attività creative, spazi di coworking, recupero e riuso di spazi abbandonati o sottoutilizzati.

A solo titolo di esempio, gli interventi previsti, tra loro opportunamente integrati, potrebbero riguardare:

- a. la **riqualificazione energetica ed ambientale di edifici pubblici** e l'incentivazione alla rigenerazione degli spazi pubblici, anche entro ambiti residenziali privati, che versano in condizioni critiche, anche attraverso la riserva di spazi sottoutilizzati ad operatori sociosanitari e/o scolastici e la promozione dei luoghi della cultura. La promozione di comunità energetiche, che concorrendo al conseguimento degli obiettivi di neutralità carbonica, consentano di ridurre il rischio della povertà energetica;
- b. la **riqualificazione di spazi aperti** alla scala di quartiere (piazze, strade, parchi, ecc.), ma anche la realizzazione di nature based solutions, di reti e percorsi ecologici, di mobilità lenta e sostenibile, la conversione di aree urbane ad una funzione di agricoltura di prossimità, nell'ottica della rigenerazione ecologica e di riduzione del consumo di suolo anche in chiave di resilienza ai cambiamenti climatici;
- c. la **restituzione alle comunità locali dei beni confiscati alla criminalità**;
- d. il **sostegno a policy di Sicurezza Integrata** che, attraverso la costruzione di reti territoriali, sviluppino interventi tesi alla diffusione della cultura della legalità, della mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone valorizzando in tal senso anche il ruolo delle associazioni di volontariato con l'obiettivo di restituire ai cittadini una presenza positiva e diretta delle istituzioni all'interno di contesti sociali e urbani nei quali sono presenti potenziali problematiche di conflitto e di illegalità,

puntando a intervenire preventivamente costruendo una rete di informazioni e collaborazioni in grado di conoscere e operare in presenza di potenziali rischi alla convivenza sociale e civile.

- e. Il rafforzamento dell'**infrastrutturazione verde-blu urbana** sia in chiave ecologica, climatica e per il drenaggio urbano, che fruitiva, anche a servizio delle policy in ambito scolastico e sociosanitario/socioassistenziale;
- f. il **potenziamento della connettività digitale e delle capabilities per la sua piena accessibilità**;
- g. la definizione di **politiche attive del lavoro e di percorsi di formazione** per le fasce più fragili della popolazione, anche attraverso l'attivo coinvolgimento di questi soggetti negli interventi di riqualificazione e cura degli spazi abitativi e degli spazi collettivi;
- h. azioni di formazione continua e permanente con particolare attenzione alle fasce di popolazione fragili anche orientandosi ai green jobs;
- i. il **potenziamento dell'economia locale** attraverso la formazione all'imprenditorialità, la promozione di centri culturali, luoghi per attività creative, l'offerta di spazi di coworking, il ricorso nel public procurement a "**clausole sociali**" finalizzate al massimo coinvolgimento occupazionale possibile delle popolazioni locali, a partire dai gruppi più svantaggiati;
- j. il **rafforzamento delle capacità** ed abilità e della resilienza **delle imprese locali e il sostegno a start-up** anche attraverso spazi laboratoriali che possano trovare impatti positivi anche nelle reti del commercio di vicinato.

Scuola e cittadinanza:

Il secondo tema privilegiato di intervento è centrato sul **potenziamento della didattica, in ogni fascia d'età, attraverso la riorganizzazione degli spazi della formazione, la riqualificazione delle scuole e la creazione di laboratori all'avanguardia, la crescita delle correlazioni tra scuole e territori, la formazione degli insegnanti.**

Attraverso questo secondo ambito di intervento si suggerisce di re-immaginare le scuole come servizi di comunità, potenzialmente aperte al di là dell'orario scolastico, con progetti dedicati alla

comunità (scuola terza età, biblioteche e spazi studio, teatri e palestre). Si immagina inoltre che le scuole debbano essere pensate in stretta relazione con lo spazio ad esse circostante, e a tal fine i progetti potrebbero riconfigurarne le aree limitrofe (piazze e strade scolastiche come luoghi protetti per il gioco e l'attività ricreativa anche extra scolastica). In questo contesto, fondamentale è la creazione e il consolidamento delle reti tra scuola e società (anche attraverso progetti con terzo settore anche per alunni più fragili) e tra scuola e lavoro (attraverso progetti di collaborazione con il mondo del lavoro e la rivisitazione della didattica in alternanza scuola lavoro).

A solo titolo di esempio, gli interventi/azioni previsti, tra loro opportunamente integrati, potrebbero riguardare, partendo dalla centralità della figura dei bambini e dei ragazzi, dalle loro esigenze e potenzialità:

- a. realizzare scuole oltre che sicure e certificate, anche sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, connesse e flessibili nell'uso e nel tempo;
- b. riqualificazione ed efficientamento ecologico di edifici scolastici sia a favore di bambini e ragazzi che dell'intera comunità (attrezzature culturali, sportive, ecc.), nell'ottica del ripensamento delle scuole come centri civici e hub comunitari, perseguendo finalità ed obiettivi di integrazione tra progettazione e didattica, di integrazione sociale e sostenibilità;
- c. promozione di percorsi didattici complementari e/o aggiuntivi alla didattica ordinaria e di potenziamento di questa, anche promuovendo azioni di educazione alla sostenibilità, in materia di educazione mediale, ecc.;
- d. potenziamento delle strutture per attività didattiche (laboratori, atelier creativi, aule digitali) e rafforzamento delle infrastrutture della didattica a distanza (DAD) come strumento complementare;
- e. riqualificazione degli spazi esterni alle scuole (strade e piazze scolastiche) connettendoli alla scuola e aprendoli al quartiere;
- f. disegno di politiche "locali" di conciliazione famiglia-lavoro;
- g. rafforzamento della comunità scolastica allargata sostenendo progetti di collaborazione tra scuola, famiglia, comunità locali e mondo del lavoro anche come risposta pedagogica propedeutica a sviluppare e/o rafforzare le capacità di agire nel contesto odierno e in un ambiente sempre più caratterizzato dall'evoluzione verso il digitale;

- h. potenziamento delle competenze e l'aggiornamento del corpo docente.

Anche con riferimento a questo ambito di intervento si richiama l'attenzione sulla necessità di partire da un "progetto scuola" che ponga in primo piano obiettivi "didattici", di socializzazione e crescita personale, integrando gli interventi materiali e azioni immateriali e coinvolgendo la rete degli attori che ruota intorno alle scuole. Si pensi a forme di collaborazione tra i diversi livelli dei percorsi scolastici, tra questi ed il mondo dell'impresa, della ricerca, con le istituzioni sportive e culturali.

Reti sociosanitarie e socioassistenziali locali:

Il terzo tema privilegiato di intervento è centrato sulla **promozione del servizio sociosanitario territoriale e dei servizi socio assistenziali attraverso il rafforzamento della comunità medica e dell'assistenziale locale** (medici di medicina generale - MMG, assistenti sociali, terzo settore), il **potenziamento degli spazi e delle dotazioni** (attraverso la riqualificazione degli edifici che ospitano servizi delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali - ASST, lo sviluppo della digitalizzazione, ecc.); la **creazione di reti corte ed integrate tra servizi ed utenza**, favorendo la domiciliarità alla residenzialità dell'erogazione (attraverso la sperimentazione di Presidi Socio Sanitari territoriali – PreSST - urbani, il coinvolgimento di reti di vicinato nell'erogazione dei servizi e il ricorso a telemedicina, telecontrollo, ecc.), dando la precedenza alla prevenzione.

Con riferimento a questo terzo ambito di intervento si suggerisce di pensare a interventi/azioni di territorializzazione e di rafforzamento dei servizi sociosanitari e socio assistenziali in stretta connessione alle strategie di rigenerazione e riuso di spazi negli ambiti fragili.

A solo titolo di esempio, gli interventi/azioni previsti, tra loro opportunamente integrati, potrebbero riguardare:

- a. riorganizzazione delle reti sociosanitarie e socioassistenziali sperimentando il modello PreSST, valorizzando le figure dei MMG e degli operatori sociali;
- b. definizione di progetto per l'erogazione dei servizi, laddove adeguato e più efficiente, su base domiciliare, favorendo le reti di comunità, il rapporto MMG/utente, ecc.;
- c. riqualificazione o realizzazione di strutture per l'erogazione locale dei servizi (edilizia sociosanitaria locale) e aumento delle dotazioni tecnologiche (digital

health, telemedicina, teleconsulto, ecc.);

- d. rafforzamento delle competenze degli operatori sociosanitari e socioassistenziali (tecniche e procedure) e dell'utenza (prevenzione ed utilizzo delle nuove tecnologie);
- e. sostegno alle reti del terzo settore a supporto di anziani e fragili e alle migliori esperienze di volontariato.

Come **strumento trasversale di lavoro** si pone al centro dell'attenzione la **connettività** delle comunità locali attraverso:

- la centralità delle **tecnologie digitali** (materiali ed immateriali): rafforzando la copertura digitale laddove necessario, in particolar modo negli edifici pubblici che erogano servizi essenziali; Implementando servizi al cittadino;
- la **valorizzazione del capitale sociale locale**, del terzo settore, ecc. quali reti per la coesione.

d. Modalità descrittive delle soluzioni operative (interventi e azioni) proposte nel solco della strategia e dimensionamento finanziario di massima

Si chiede, nella proposta delle soluzioni operative (azioni, interventi), di individuare soluzioni "bandiera", pienamente integrate nella strategia complessiva, di alto livello e replicabili, valorizzando le qualità del sistema locale nel suo insieme, migliorando la capacità di fare rete nelle comunità locali e la capacità amministrativa.

Si pone l'accento sulla possibilità di valorizzare, attraverso l'integrazione progettuale, quanto già promosso o in fase di realizzazione con altre strategie o programmi sia di livello nazionale, che regionale, che locale. Si pensi alle strategie dei PUMS, a progetti di rigenerazione urbana e territoriale in atto (come quelli eventualmente afferenti alle DGR 3944/2020 e 3945/2020), ecc.

Ciascun intervento/azione proposto in strategia (da modello allegato - allegato B) dovrà essere sinteticamente descritto definendo:

- Titolo;
- Tipologia di azione: materiale o immateriale;
- Breve descrizione dei contenuti;

- Soggetto responsabile dell'attuazione: promotore e attuatore;
- Target finale/destinatari;
- Eventuale partecipazione di soggetti terzi: altra PA, terzo settore, privati, reti di comunità, ecc.;
- Budget: Costo e copertura finanziaria indicativi e se del caso proposta del potenziale cofinanziamento locale e del soggetto cofinanziatore;
- Tempi di progettazione e realizzazione;
- Riferimenti all'Agenda 2030 e Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile;

Per il dimensionamento economico finanziario complessivo di tutta la strategia e delle relative proposte di intervento/azione, si indica la cifra orientativa di 10/15 milioni di euro di cofinanziamento regionale tramite fondi UE FESR ed FSE+. È richiesta l'indicazione del potenziale cofinanziamento locale complessivo. Tali cifre non costituiscono impegno per le parti ma hanno il solo scopo di agevolare la composizione delle proposte strategiche.

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e criteri di individuazione dei Comuni ammessi alle fasi successive

I comuni interessati a candidarsi, tra quelli candidabili, dovranno presentare un'unica domanda di partecipazione (come da allegato A) allegando il documento strategico (su modello dell'allegato B), **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 18 marzo 2020**, sulla piattaforma www.bandiregione.lombardia.it.

La presente manifestazione di interesse obbliga regione Lombardia a redigere una graduatoria che determina l'ordine con il quale i Comuni saranno ammessi e accompagnati nel percorso attuativo.

Le domande pervenute saranno valutate, da un nucleo di valutazione interdirezionale di regione Lombardia, applicando un criterio unico di valutazione denominato **"Qualità proposta di strategia"**. Il punteggio, utile a formare apposita graduatoria, verrà assegnato valutando il documento "Proposta di Strategia preliminare di sviluppo urbano sostenibile" (redatto sul modello di cui all'allegato B) attraverso i seguenti sub-criteri:

1. **Sub criterio "Qualità dell'analisi proposta in termini di approfondimento dei temi affrontati"**: valutato con particolare riferimento alle sezioni "Descrizione dell'ambito di

intervento” e “Analisi SWOT complessiva” come descritti nel modello di “Proposta di Strategia di sviluppo urbano sostenibile” (allegato B). **Punteggio massimo: 15 punti.**

- a. Si valuterà:
 - b. La qualità e pertinenza dei dati utilizzati per l’analisi, delle relative fonti, e loro utilizzo attraverso benchmark;
 - c. Il livello di approfondimento dell’analisi in termini di capacità di descrivere fenomeni in atto e loro possibili evoluzioni, sulla base di dati e simulazioni;
 - d. la coerenza con la programmazione regionale e gli obiettivi regionali per lo sviluppo sostenibile.
2. **Sub criterio “Capacità di proporre soluzioni strategiche ai problemi evidenziati in fase di analisi”:** si valuterà sull’intero documento “Proposta di Strategia di sviluppo urbano sostenibile” (Allegato B). **Punteggio massimo: 20 punti.**
- a. Si valuterà:
 - b. La coerenza delle soluzioni strategiche ed operative con il quadro di analisi proposto e con le richieste della manifestazione di interesse;
 - c. L’innovatività, l’integrazione reciproca e la capacità di generare impatti positivi delle soluzioni strategiche e operative proposte;
 - d. la coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti programmatori di Regione Lombardia;
3. **Sub criterio “Congruità della proposta”** si valuterà sull’intero documento “Proposta di Strategia di sviluppo urbano sostenibile” (Allegato B). **Punteggio massimo: 15 punti.**
- a. Si valuterà:
 - b. La congruità tra i tempi di realizzazione e di spesa delle soluzioni proposte e i termini della programmazione europea 2021 – 2027;
 - c. La congruità tra le risorse finanziarie richieste ed attivate e gli interventi/azioni proposti.

La sommatoria dei punteggi dei singoli sub-criteri, assegnati da una commissione (nucleo di valutazione) interdirezionale di Regione Lombardia, determina il punteggio finale per ciascuna proposta strategica.

Per la valutazione dei criteri 1.d e 2.d il Nucleo di valutazione si riferirà ai documenti di strategia regionale resi disponibili sul sito www.ue.regione.lombardia.it nella sezione dedicata alla presente manifestazione di interesse.

La selezione finale avviene, sulla base dell’ordine dettato dalla graduatoria, in funzione delle risorse ipotizzate nelle proposte di strategia e nei limiti di quelle che si renderanno disponibili per Regione Lombardia in base alle assegnazioni nazionali ai Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ per politiche di sviluppo urbano sostenibile. Con comuni così selezionati Regione

Lombardia procederà con la sottoscrizione di un protocollo di intesa, così come previsto al successivo paragrafo 5 "Percorso Attuativo".

Il nucleo di valutazione conclude la procedura di istruttoria entro il **7 aprile 2021**.

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, individuato ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente della Struttura Coordinamento programmazione comunitaria e gestione fondo sviluppo e coesione.

5. Percorso attuativo: La manifestazione di interesse come avvio di un percorso di partecipazione alla programmazione delle politiche europee

In coerenza con gli obiettivi definiti dai regolamenti europei e base Sulla base di una valutazione delle manifestazioni di interesse dei Comuni aderenti, Regione Lombardia selezionerà le autorità urbane con maggiori capacità progettuali (secondo i criteri definiti nel presente documento), allo scopo di invitare i Comuni individuati a partecipare alla definizione dei Programmi Operativi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027, anticipando così negli atti di programmazione, ambiti di intervento e strategie preliminari utili ad offrire indicazioni per la stesura più completa dei POR. Successivamente si procederà all'affinamento delle strategie, fino alla redazione di masterplan e alla stipula di accordi negoziali con ciascun comune contenenti: strategia definitiva, azioni, cronoprogrammi, budget, ecc.

Il percorso è sintetizzabile nelle seguenti fasi:

- 1) **Fase antecedente all'approvazione dei POR FESR ed FSE+:** a seguito della manifestazione di interesse si avvia un percorso di negoziazione con i comuni selezionati con l'obiettivo di affinare le strategie preliminari di sviluppo urbano sostenibile i cui contenuti diverranno elemento per la scrittura dei POR in termini di macro-strategie, azioni, indicatori e quantificazione delle risorse per azione. In questa fase si realizza un percorso di coprogrammazione strategica.

La presente manifestazione di interesse costituisce dunque il primo tassello di un percorso **attuativo antecedente all'approvazione dei POR FESR ed FSE+ (Fase 1)**, così articolato:

- a. **Manifestazione di interesse:** Il presente avviso volto alla selezione dei Comuni che presenteranno le strategie più interessanti e coerenti con gli obiettivi di Regione Lombardia (rif. Paragrafo 3);
- b. **Protocollo di intesa:** sottoscritto tra Regione Lombardia e i Comuni ammessi allo

scopo di dettagliare gli impegni delle parti per l'approfondimento delle strategie di sviluppo urbano;

- c. **Attività di co-programmazione tra Regione Lombardia e ciascun comune selezionato:** l'attività di co-programmazione sarà volta all'approfondimento delle strategie candidate con la manifestazione di interesse, anche attraverso percorsi di programmazione partecipata ed in raccordo con gli indirizzi della Valutazione Ambientale Strategica sul redigendo POR FESR 2021-2027, allo scopo di focalizzare i target d'intervento (futuri destinatari delle policy), gli ambiti di intervento (areali, reti di ambiti, ecc.).

L'esito di questa attività sarà la definizione per ciascun comune, in base alle disposizioni della Commissione Europea e dello Stato italiano, di una strategia contenente almeno:

- l'ambito interessato dalla strategia;
- l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'ambito;
- la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;
- la descrizione del coinvolgimento di ulteriori partner, pubblico privati, per la preparazione e all'attuazione della strategia;
- le azioni attuative della strategia, i relativi indicatori di risultato e realizzazione, il budget individuando i gli impegni di cofinanziamento (prime indicazioni utili alla scrittura dei POR);

- d. **Approvazione dei POR FSE+ e FESR 2021-2027:** Regione Lombardia, definiti i contenuti dei POR, anche attraverso le attività sopra esposte, procederà a sottoporre i programmi alla commissione per la necessaria approvazione. Il prosieguo delle attività è condizionato dagli esiti di questa operazione.

- 2) **Fase successiva all'approvazione dei POR** si avvia **un percorso di progettazione strategica, in capo all'autorità urbana, che porta alla definizione di un Master Plan e dei progetti da attuare.** Potrà essere possibile il ricorso a progetti infrastrutturali, immateriali e all'attivazione di misure dedicate a soggetti privati a sostegno dell'economia, dell'inclusione sociale, ecc. Queste attività saranno in seguito attuate attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Sulla base dei regolamenti europei si determinerà il livello di delega alle autorità urbane per l'attuazione degli interventi/azioni previsti nella strategia. Rimane in capo all'Autorità urbana la

selezione delle operazioni come previsto delle attuali proposte di regolamenti fatte salve eventuali modifiche agli stessi.

6. Trattamento dei dati personali - informativa privacy

In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che l'aderente alla presente manifestazione prenda visione di una serie di informazioni utili a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali dello stesso aderente, i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti, come dettagliati nel modulo di adesione (Nome, Cognome, Codice fiscale, numeri di telefono e indirizzi di posta) sono trattati al fine della gestione amministrativa della partecipazione alla presente manifestazione di interesse.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente protempore.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso

La informiamo che, con l'adesione alla presente manifestazione di interesse si intende acquisito il suo consenso al trattamento dei dati, in mancanza del quale non sarà possibile procedere con l'ammissione della domanda di adesione alla manifestazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati personali non saranno diffusi e rimarranno a disposizione degli uffici del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;

7. Tempi di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario al trattamento relativamente alle finalità per i quali sono raccolti. In considerazione della durata del ciclo di programmazione europea 2021-2027, dell'applicazione della regola del N+2 (possibilità di effettuare le spese programmate con l'Unione Europea entro i due anni dal loro impegno) e con la possibilità di controlli di audit entro 5 anni ulteriori, si assume come anno ultimo di conservazione il 2034. Per le domande che non supereranno la fase di selezione della presente manifestazione di interesse si assume quale ultimo anno di conservazione il 2026.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati. Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica presidenza@pec.regione.lombardia.it all'attenzione della Direzione Centrale Presidenza di Regione Lombardia. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

7. Allegati

I seguenti allegati sono parte integrante della presente manifestazione di interesse:

- ALLEGATO A - Modulo per la partecipazione alla manifestazione di interesse;
- ALLEGATO B - Modello di "Proposta di Strategia preliminare di sviluppo urbano sostenibile".

a. ALLEGATO A – Modulo per la partecipazione alla manifestazione di interesse

Regione LombardiaPresidenza – Area Programmazione e Relazioni Esterne**Oggetto: Manifestazione di interesse per la proposta di una strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile per il periodo di programmazione europea 2021-2027**

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/delegato alla firma del Comune di _____, con sede legale in _____, prov. _____, via/p.zza _____, n. _____, codice fiscale n. _____, Tel. _____, E-mail _____, PEC _____,

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e

PRESO ATTO

dell'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale _____, parte _____, del ___/___/_____ con Decreto xxxx/2021

MANIFESTA

l'interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto in qualità di Comune candidabile

DICHIARA

- a. di aver preso visione e di aver accettato le condizioni espresse nell'avviso pubblico sopracitato;
- b. di presentare candidatura per il processo di selezione di strategie di Sviluppo Urbano sostenibile, a valere sui fondi strutturali che saranno gestiti da regione Lombardia per il ciclo di Programmazione Europea 2021-2027, allegando specifica proposta di strategia redatta secondo le indicazioni dell'avviso pubblico sopra citato;

- c. nel caso di positiva selezione da parte di regione Lombardia, in base alle procedure di cui all'avviso pubblico citato, di impegnarsi a proseguire attivamente il percorso di approfondimento progettuale;
- d. la volontà, in caso di esito positivo della presente manifestazione, di sottoscrivere un protocollo d'intesa con Regione Lombardia ai fini della definizione delle modalità di collaborazione reciproca nelle attività di affinamento progettuale della strategia candidata alla valutazione di Regione Lombardia (DGR 4151/2020);
- e. di aver preso atto dei contenuti e dei criteri di valutazione espressi nell'avviso per i quali il punteggio massimo attribuibile è pari a 50;
- f. dichiara altresì di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): _____;
- g. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e secondo le modalità espresse nel Decreto xxxx/2021 paragrafo "Trattamento dei dati personali - informativa privacy", avendone preso visione;

Luogo _____ data __/__/_____

FIRMA

N.B. La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

b. ALLEGATO B - Modello di “Proposta di Strategia preliminare di sviluppo urbano sostenibile”

Comune – Ambito interessato dalla strategia:	Indicazione del comune di riferimento e dell’ambito interessato dalla strategia
Titolo della proposta di strategia:	
Descrizione dell’ambito di intervento – Analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’ambito:	<p>Ciascuno dei seguenti paragrafi deve essere corredato, laddove ritenuto necessario, da dati e analisi a supporto e da planimetrie. L’utilizzo di dati, da fonti attendibili, il loro confronto con elementi di paragone, è ad ogni modo ritenuto elemento essenziale dell’analisi.</p> <p>Occorre analizzare, a partire dalle caratteristiche rilevate, le esigenze di sviluppo e le potenzialità dell’ambito, poi riepilogate nell’analisi SWOT.</p> <p>Paragrafo a. Il contesto urbano (massimo 15.000 caratteri)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Descrizione delle scelte di perimetrazione (la perimetrazione può essere per un unico ambito urbano circoscritto e/o per reti di ambiti urbani individuati per affinità strategiche o per problematiche comuni che la strategia si pone come obiettivo di risoluzione). Occorre inoltre descrivere le relazioni tra l’ambito scelto ed il contesto urbano più ampio; ii. L’urbanizzazione e servizi (occorre descrivere la forma urbana con le sue peculiarità in termini di qualità del costruito, l’organizzazione territoriale dell’urbanizzato evidenziandone i rapporti tra architettura, urbanistica quali determinanti socioeconomiche; i punti di forza e debolezza della trama dell’edificato, anche con riferimento alla sua qualità energetica e segnalando gli eventuali elementi di criticità rispetto a forme di degrado degli spazi aperti e delle strutture, pubbliche o private. In questa sede possono essere valorizzate le eccellenze storico architettoniche e culturali dell’ambito se di rilevanza per la strategia. È necessaria una valutazione sui servizi urbani che garantiscono l’inclusione sociale e che possono contribuire ad abbattere la “fuel poverty” (reti energetiche, connettività digitale, ecc.). Occorre considerare le determinanti: urbanistico -architettoniche, la dotazione e la qualità di servizi pubblici e privati (aree a verde, spazi culturali, strutture pubbliche per i servizi essenziali (istruzione, sistema socio-sanitario, ecc.); iii. Focus 1 su servizi essenziali di cittadinanza: accessibilità e trasporti (è una prima parte di analisi dei servizi essenziali

	<p>dell'ambito) Occorre fornire un quadro sull'accessibilità all'area, sulle possibilità di mobilità interna sia per i residenti, che per i city users, anche a servizio dell'economia urbana, ed in generale per tutte le forme rilevanti di domanda/offerta di mobilità locale (ad esempio studenti);</p> <p>iv. Focus sulla dotazione di servizi per l'abitare: descrizione della domanda e dell'offerta pubbliche e private di abitazioni, delle dinamiche in atto e dell'adeguatezza o meno dell'offerta alla domanda;</p> <p>Paragrafo b. Società (massimo 15.000 caratteri). ogni paragrafo deve essere corredato da dati e analisi a supporto, anche cartografate dove ritenuto essenziale. L'utilizzo di dati, da fonti attendibili, il loro confronto con elementi di paragone deve essere elemento essenziale dell'analisi.</p> <p>i. <i>Sfide e dimensioni dell'inclusione sociale per le popolazioni target</i> (anziani, giovani in età scolare, abitanti edilizia residenziale pubblica, altri soggetti target della strategia)</p> <p>ii. <i>Associazionismo e volontariato;</i> occorre dare un quadro della "vivacità" della società locale valorizzabile con politiche di sviluppo. Punti di forza e debolezza;</p> <p>iii. Focus 2 su servizi essenziali di cittadinanza: Sistema socio sanitario e socioassistenziale; il box dovrà descrivere il rapporto tra domanda ed offerta di servizi non in modo generale ma focalizzandosi sugli obiettivi strategici proposti successivamente;</p> <p>iv. Focus 3 su servizi essenziali di cittadinanza: Istruzione e formazione; il box dovrà descrivere il rapporto tra domanda ed offerta d'istruzione e formazione, alla luce sia della domanda "naturale" interna sia della possibile creazione di nuova offerta, o del potenziamento di quella esistente, capace di attrarre nuovi soggetti sul territorio;</p> <p>Paragrafo c. Economia Urbana (massimo 15.000 caratteri) Il capitolo, in ogni paragrafo, deve approfondire i diversi settori su cui si vorrà concentrare la strategia, accennando una descrizione a quanto ritenuto non pertinente alla strategia proposta, con dati e analisi, descrivendone punti di forza e debolezza, opportunità e minacce. Si richiama l'attenzione, a puro titolo esemplificativo, sui seguenti ambiti:</p> <p>i. Commercio di vicinato;</p> <p>ii. Fare impresa ed innovazione nell'ambito;</p> <p>iii. Imprese culturali e creative;</p> <p>iv. Il terzo settore;</p> <p>v. L'artigianato;</p> <p>vi. Servizi e terziario avanzato;</p> <p>vii. Turismo;</p>
--	---

Analisi SWOT complessiva	Schema da sintetizzare in una pagina A4 – font superiore all’8 – Considerando quanto scritto nella sezione “definizione dell’ambito di intervento”, questa sezione deve costruire un’analisi SWOT complessiva dell’area oggetto di analisi;																		
Strategia di sviluppo 2029 (Descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzarne le potenzialità)	<p>(massimo 25.000 caratteri)</p> <p>Per l’ambito, descritto nel contesto e attraverso la SWOT, si deve proporre una strategia complessiva di sviluppo urbano sostenibile definibile anche attraverso un “motto”.</p> <p>Occorre che si individuino popolazioni target rilevanti per la strategia, ambiti fisici e tematici di intervento (ad esempio “policy per la territorializzazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con target ultra sessantacinquenni”). La sezione dovrebbe proporre una visione al 2029 dell’ambito di intervento.</p> <p>Occorre definire l’approccio strategico ed integrato allo sviluppo urbano sostenibile, le priorità tematiche su cui ci si focalizzerà.</p> <p>Sulla base degli elementi descritti dovranno essere delineati gli obiettivi da trarre al 2029.</p> <p>Si chiede la verifica degli elementi di coerenza con la programmazione regionale (Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – NADEFR 2020, Strategia di Specializzazione Intelligente per la ricerca e l’innovazione di Regione Lombardia) e gli obiettivi regionali per lo sviluppo sostenibile. In relazione all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, si chiede l’indicazione degli OSS (Obiettivi di sviluppo sostenibile) di riferimento e dei relativi target.</p>																		
Coinvolgimento del partenariato	<p>(massimo 5.000 caratteri)</p> <p>Indicare le proposte di modalità di coinvolgimento dei partner, della cittadinanza e degli stakeholder nella fase di affinamento della strategia e nella successiva attuazione. Possono essere proposte modalità stabili di partenariato locale attraverso atti formali.</p>																		
Prime indicazioni delle azioni da proporre	<p>Indicazioni preliminari sugli interventi/azioni in attuazione della strategia. Possono essere rappresentate attraverso schede che abbiano almeno le informazioni indicate al paragrafo 3.d della manifestazione di interesse.</p> <table border="1" data-bbox="386 1451 1296 1528"> <thead> <tr> <th>Titolo</th> <th>Tipologia</th> <th>Breve descrizione</th> <th>Soggetto responsabile</th> <th>Target/destinatari</th> <th>Altri soggetti</th> <th>Budget</th> <th>Tempi di realizzazione</th> <th>OSS Target(*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) si rimanda alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile – OSS: Obiettivo di sviluppo sostenibile</p>	Titolo	Tipologia	Breve descrizione	Soggetto responsabile	Target/destinatari	Altri soggetti	Budget	Tempi di realizzazione	OSS Target(*)									
Titolo	Tipologia	Breve descrizione	Soggetto responsabile	Target/destinatari	Altri soggetti	Budget	Tempi di realizzazione	OSS Target(*)											
Budget	Rappresenta la sintesi del budget proposto per la realizzazione delle azioni, definendo totale, cofinanziamento regionale richiesto e proposta di cofinanziamento locale																		
	<i>NOTA: i limiti riferiti al numero dei caratteri sono da considerarsi al netto di tabelle ed immagini.</i>																		

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2021

D.d.u.o. 18 gennaio 2021 - n. 267
T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 - r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - impianto idroelettrico di Porto della Torre (codice 1A/VA, ID pratica mi02000232020). Adeguamento delle caratteristiche della concessione della grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Ticino, nel territorio dei comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO), in seguito a soffensione parziale. Titolare Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. 15416251005)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
 UTR INSUBRIA - SEDE DI VARESE

Visti:

- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», inerenti alla fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- il Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con deliberazione n. 1/2010 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6990 «Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003» che costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
- l.r. 8 aprile 2020, n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Premesso che:

- con d.p.r. n. 5843 del 28 gennaio 1953 venne concesso alla società Vizzola s.p.a. di derivare dal Fiume Ticino, in sinistra idraulica in comune di Somma Lombardo (VA), per mezzo della traversa fluviale realizzata circa 400 m a monte di Porto della Torre tra i comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO), moduli massimi 1.800,00 e medi 1.674,60 per produrre, sul salto di 5,65 m, la potenza nominale media di 9.276 kW;
- la concessione, regolata dal disciplinare in data 22 settembre 1952 n. 16978 di rep., venne accordata per un periodo di anni sessanta continui e decorrenti dal 03 novembre 1951 e con scadenza in data 02 novembre 2011;
- per effetto della legge n. 1643/1962 e del successivo d.p.r. n. 337/1963, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL, ha assunto la titolarità della concessione assentita alla Vizzola s.p.a. con d.p.r. 28 gennaio 1953, n. 5843 e del relativo disciplinare 22 settembre 1952, n. 16978 di rep.;
- ai sensi del d.l. n. 333 del 11 luglio 1992 convertito nella

Legge n. 359 dell'8 agosto 1992 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL è stato trasformato in Enel s.p.a. succedendo a titolo universale ai rapporti giuridici di ENEL e quindi anche alla concessione in argomento;

- per effetto dell'art.12, comma 6 del d.lgs. n. 79/1999 alla concessione in argomento è assegnata la scadenza del 31 marzo 2029;
- con d.d.u.o. n. 6406 del 9 luglio 2013, regolato da disciplinare n. 9093 di rep. dell'8 luglio 2013, suppletivo del disciplinare n. 16978 di rep. del 22 settembre 1952, è stato assentito alla società Enel Green Power s.p.a. (C.F. 10236451000), succeduta alla società Enel s.p.a., di variare la concessione prevedendo:
 - a) la diminuzione della portata media derivabile da 1500,50 moduli a 1495,50 moduli, ferma restando la portata massima annua di 1.800,00 moduli, e della potenza nominale media da 9.782,67 kW a 9.750,07 kW;
 - b) il mantenimento della quota di ritenuta dello sbarramento a 192,50 m costante tutto l'anno e conseguente assunzione del salto medio di 6,65 m.
- con d.d.u.o. n. 3129 del 09 marzo 2020 la concessione in argomento è stata riconosciuta in capo alla società Enel Green Power Italia s.r.l (C.F. 15416251005).

Dato atto che:

- con d.m. ll.pp. n. 604 del 29 marzo 1991, subordinatamente all'osservanza del disciplinare n. 391 di Rep. in data 2 novembre 1981, è stato assentito al Comune di Oleggio il rinnovo per anni 60 decorrenti dal 08 febbraio 1974 della concessione per derivare in sponda destra del fiume Ticino in località Maglio del comune di Pombia (NO) a mezzo della Roggia di Oleggio moduli 60 (6000 l/s) di acqua nel periodo estivo e moduli 40 (4.000 l/s) di acqua nel periodo invernale allo scopo di irrigare il comprensorio servito, della superficie di ha 1670, posto nei territori dei comuni di Pombia, Oleggio, Bellinzago e Cameri (NO) nonché produrre nella centrale idroelettrica in località Raspagna sul salto di m. 10,04 la forza motrice nominale media di kW 492, necessaria per il sollevamento delle portate irrigue e per l'azionamento idraulico di sei mulini situati lungo l'asta della Roggia;
- con determina n. 26 del 10 gennaio 2013 della Provincia di Novara l'Associazione Irrigazione Est Sesia è stata riconosciuta titolare della concessione assentita al Comune di Oleggio con il d.m. ll.pp. n. 604 del 29 marzo 1991;
- con istanza 11 novembre 2013, integrata in data 22 ottobre 2018, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha presentato istanza di variante intesa ad ottenere un parziale spostamento del punto di presa delle portate concesse, restando comunque invariata la complessiva competenza assentita nella stagione estiva e invernale dal fiume Ticino;
- con determinazione del dirigente del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte n. 400 del 26 luglio 2019, regolata da disciplinare in data 26 luglio 2019, è stato concesso all'Associazione Irrigazione Est Sesia di variare la concessione in essere e di spostare il punto di presa di parte della competenza della Roggia di Oleggio derivandola a monte mediante le esistenti opere di presa del canale demaniale d'irrigazione «Regina Elena» situate in comune di Varallo Pombia (NO) per una portata massima estiva di 50 moduli e massima invernale di 30 moduli, residuando all'attuale punto di presa in comune di Pombia la derivazione della restante portata di 10 moduli (1000 l/s) sia nella stagione estiva che in quella invernale;
- lo spostamento a monte, presso la presa del canale Regina Elena, del principale punto di presa delle portate di competenza della Roggia di Oleggio, comporta una minore disponibilità idrica media nel tratto di fiume Ticino compreso tra il nuovo punto di presa e l'attuale punto di presa di $(50+30)/2 = 40$ moduli (4000 l/s), portate che non saranno più disponibili per la grande derivazione idroelettrica dell'impianto di Porto della e attuando pertanto una soffensione parziale dell'impianto idroelettrico anzidetto in ragione forza idraulica non più ottenibile con la predetta portata per la la potenza nominale media annua di $(4000 \text{ l/s} * 6,65 \text{ m} / 102) = 260,78 \text{ kW}$;
- la società concessionaria dell'impianto di Porto della Torre ha partecipato al procedimento amministrativo condotto dall'autorità competente per la Regione Piemonte, senza avanzare opposizione e prestando acquiescenza agli effetti modificativi della variante alla derivazione piemontese;
- la determinazione n. 400 del 26 luglio 2019 dispone

che l'Associazione Irrigazione Est Sesia è comunque obbligata a tacitare le eventuali pretese di indennizzo del concessionario sottose in relazione alla perdita di produzione dovuta alla riduzione delle portate utilizzabili presso l'impianto Porto della Torre;

Ritenuto di dover provvedere d'ufficio ad adeguare la concessione dell'impianto idroelettrico di Porto della Torre in relazione alla sottensione parziale operata dalla determinazione n. 400 del 26 luglio 2019 della Regione Piemonte, riducendo conseguentemente la portata media annua disponibile di 40 moduli (4000 l/s), portata che passa da 1.495,50 a 1455,50 moduli, con la conseguente diminuzione di 260,78 kW della potenza nominale media annua ritraibile che pertanto passa da 9.750,07 kW a 9.489,29 kW;

Rilevato che l'esercizio della concessione in argomento resta comunque subordinato all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nei disciplinari n. 16978 di rep. del 22 settembre 1952 e suppletivo n. 9093 di rep. dell'8 luglio 2013, che restano validi fatta salva la rideterminazione della potenza nominale media annua soggetta a canone conseguente al presente atto;

Richiamato il Protocollo d'Intesa «Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'art. 89 - comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. VII/15968 del 30 dicembre 2003 e dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 22-12675 del 7 giugno 2004 e sottoscritto in data 20 luglio 2004, che ha disciplinato le modalità per procedere all'acquisizione dell'intesa per le concessioni afferenti alle acque di interesse interregionale, quale è la derivazione in argomento, che preleva acque dal fiume Ticino;

Considerato che:

- relativamente alla ripartizione dei canoni per l'uso delle acque, il paragrafo 3.2 del suddetto Protocollo d'Intesa rimanda ad un successivo atto integrativo - da sottoscrivere dalle due Giunte Regionali - le modalità di quantificazione e riparto dei canoni per le acque d'interesse interregionale;
- alla data attuale l'atto integrativo non risulta essere stato assunto dalle Giunte Regionali;
- il Concessionario resta in ogni caso obbligato a versare alla Regione Lombardia - Autorità concedente - l'importo del canone in ragione dell'uso e della portata assentita, applicando i canoni vigenti nel territorio regionale lombardo, nel quale avviene il prelievo e l'uso dell'acqua pubblica;
- sarà cura di Regione Lombardia, una volta condivise ed assunte dalle due Giunte Regionali le modalità di suddivisione dei proventi delle derivazioni d'acqua di interesse interregionale, provvedere a ripartire con la Regione Piemonte quanto introitato per effetto della concessione assentita;

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. XI/4121 del 21 dicembre 2020 «XVI Provvedimento organizzativo 2020» con cui è stato prorogato al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria, affidato con la d.g.r. n. XI/2585 del 2 dicembre 2019 «XII Provvedimento Organizzativo 2019»;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DECRETA

1. di adeguare la concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Ticino, nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO), dell'impianto di Porto della Torre [Codice 1A/VA, ID Pratica MI02000232020], in titolarità della società Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. 15416251005) e regolata dagli atti in premessa indicati, per effetto della sottensione parziale conseguente alla variante, assentita con determinazione dirigenziale n. 400 del 26 luglio 2019 della Regione Piemonte, alla derivazione di sponda piemontese della Roggia di Oleggio, rideterminando la portata media di concessione in 1.455,50 moduli atti a produrre, sul salto utile di 6,65 m, la potenza nominale media di 9.489,29 kW, ferma restando la portata massima annua di 1.800,00 moduli;

2. di dare atto che l'esercizio della concessione in argomento resta comunque subordinata all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare n. 16978 di rep. del 22 settembre 1952 e nel suppletivo n. 9093 di rep. dell'8 luglio 2013, che restano validi fatta salva la rideterminazione della potenza nominale media annua soggetta a canone conseguente al presente atto.

3. di stabilire che, fatto salvo quanto specificato in premessa riguardo alla ripartizione dei canoni tra le Regioni Lombardia e Piemonte, il concessionario Enel Green Power Italia s.r.l. dovrà corrispondere il canone annuo ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 1775/1933, il cui importo sarà aggiornato automaticamente e periodicamente secondo la disciplina regionale vigente e dovrà essere versato anticipatamente anche se l'utente non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55, comma 6 del T.U. n. 1775/1933 e dell'art. 36 del r.r. n. 2/2006;

4. di confermare che la concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, ha scadenza al 31 marzo 2029, come disposto dall'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 79/1999;

5. di confermare, altresì, che spetta alla Regione Lombardia l'attività di vigilanza sull'esercizio della derivazione, secondo le disposizioni previste dal paragrafo 3.3 del vigente Protocollo per la definizione dell'intesa 20 luglio 2004, nel caso di derivazioni d'interesse interregionale;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. che il presente provvedimento è reso esecutivo mediante notifica alla società Enel Green Power Italia s.r.l., ai sensi della normativa vigente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO), alle Province di Varese e Novara ed alla Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione.

Il dirigente
Elio Carrasi

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2021

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 20 gennaio 2021 - n. 394**OCM Vino - Misura «Promozione sui mercati dei paesi terzi» - Proroga termini di cui all'articolo 18, comma 1, dell'allegato al d.d.u.o. n. 14226 del 20 novembre 2020, a seguito del decreto Mipaaf n. 3175 del 5 gennaio 2021**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO,
INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti

- la d.g.r. n. XI/3761 del 3 novembre 2020, modificata dalla d.g.r. n. XI/3873 del 17 novembre 2020, riguardanti l'approvazione delle «Disposizioni attuative sul territorio regionale della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - campagna 2020/2021, - Regolamento (UE) 1308/2013 programmi di sostegno nel settore vitivinicolo»;
- il d.d.u.o. n. 13429 del 6 novembre 2020, modificato dal d.d.u.o. n. 14226 del 20 novembre 2020 «Modifica d.d.u.o. n. 13429/2020 - Avviso per l'ammissione ai finanziamenti per la campagna 2020/2021 della misura Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi. Decreti Mipaaf n. 9193815/2020, n. 1355/2020, n. 3893/2019 e d.g.r. n. XI/3761 del 03 novembre 2020, d.g.r. n. XI/3873 del 17 novembre 2020» che identifica le modalità di presentazione delle domande, i beneficiari, i criteri di priorità, i parametri di valutazione dei progetti regionali e la tempistica prevista;

Preso atto che l'art. 18 dell'Allegato 1 al d.d.u.o. n.14226 del 20 novembre 2020 indica i termini per trasmettere al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali approvati ammissibili a finanziamento nonché ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14, comma 2 del decreto n. 3893/2019» previsti per il 20 gennaio 2021;

Visto il decreto Dipartimentale Mipaaf n. 3175 del 5 gennaio 2021 che stabilisce di prorogare al 27 gennaio 2021 i termini di cui all'art. 7 comma 1, del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, vale a dire la data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad AGEA la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14, comma 2 del decreto n. 3893/2019;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della proroga di cui sopra e di modificare conseguentemente il sopracitato art. 18 dell'Allegato 1 al d.d.u.o. n.14226 del 20 novembre 2020 ;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio individuate dalla d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prendere atto della proroga disposta dal decreto dipartimentale Mipaaf n. 3175 del 5 gennaio 2020 che stabilisce di prorogare al 27 gennaio 2021 i termini di cui all'art. 7 comma 1, del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad AGEA la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14, comma 2 del decreto n. 3893/2019;

2. di stabilire che in seguito alla proroga di cui al comma 1), i termini indicati all'art. 18 dell'allegato 1 del decreto n. 14226 del 20 novembre 2020 vengono così modificati: «Comunicazione da parte di Regione Lombardia al Ministero e ad Agea della graduatoria dei progetti regionali approvati ammissibili a finanziamento nonché ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14, comma 2 del decreto n. 3893/2019» entro il 27 gennaio 2021;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;

Il dirigente
Lucia Silvestri

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 19 gennaio 2021 - n. 343
2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 -
POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche'
«Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di
avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del
26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del
contributo di € 48.897,68 all'impresa Beautycromia s.r.l. per la
realizzazione del progetto ID 1500412 - Contestuale economia
di € 1.102,32 - CUP E94E20000660007.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Preso d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Preso d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Preso d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. n. 1595 del 07 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «bando arche' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. n. 18095 del 10 dicembre 2019 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorzi che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto n. 3954 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla medesima operazione - per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Considerato che nel rispetto del suddetto principio di separazioni delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di liquidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 22 gennaio 2021

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto n. 16690 del 20 novembre 2019 con il quale è affidato a Finlombarda S.p.A. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE', per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o.n. 4796 del 22 aprile 2020;

Dato atto che i termini previsti dal bando per la presentazione della rendicontazione non sono stati rispettati dall'impresa per cause non imputabili alla stessa ma conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID 19 che ha comportato, da parte di ARIA S.p.A., ritardi nella progettazione e nel rilascio del gestionale su Bandi on line, necessario per consentire alle imprese la presentazione della rendicontazione delle spese;

Richiamato il decreto n. 4273 del 7 aprile 2020 con il quale è stata concessa all'impresa BEAUTYCROMIA S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
A	€ 147.459,32	€ 50.000,00

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 50.000,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	3978	€ 25.000,00
14.01.203.10855	2020	3982	€ 17.500,00
14.01.203.10873	2020	3986	€ 7.500,00

Dato atto che ai fini dell'erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.5 del bando;

Visto il punto B.3 del Bando e il punto 4.1 delle Linee Guida di rendicontazione che indicano che le spese generali e le spese di personale sono riconosciute in maniera forfettaria percentualmente sull'ammontare dei costi diretti;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e l'importo rendicontato pari ad € 122.244,20, è inferiore all'importo ammesso in concessione ed è interamente ammissibile;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa BEAUTYCROMIA S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 1500412 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 50.000,00 è rideterminato in € 48.897,68;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234

e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1705003;
- Codice variazione concessione COVAR: 402940;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa BEAUTYCROMIA S.R.L. (codice fiscale 01681360192 e codice beneficiario 993703) per un importo pari ad € 48.897,68 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
10839	2020	3978	€ 24.448,84
10855	2020	3982	€ 17.114,19
10873	2020	3986	€ 7.334,65

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n. 4273 del 07 aprile 2020 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.102,32 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
10839	2020	3978	€ 551,16
10855	2020	3982	€ 385,81
10873	2020	3986	€ 165,35

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare il contributo spettante all'impresa BEAUTYCROMIA S.R.L. (codice fiscale 01681360192) per un importo pari ad € 48.897,68 come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
BEAUTYCROMIA S.R.L.	993703	14.01.203.10839	2020 / 3978 / 0		24.448,84
BEAUTYCROMIA S.R.L.	993703	14.01.203.10855	2020 / 3982 / 0		17.114,19
BEAUTYCROMIA S.R.L.	993703	14.01.203.10873	2020 / 3986 / 0		7.334,65

2. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.102,32 ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14.01.203.10839	2020	3978	0	-551,16	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	3982	0	-385,81	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	3986	0	-165,35	0,00	0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 4273 del 7 aprile 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

5. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti